Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 711

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 marzo 2017

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

7ª (Istruzione) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 19

8ª (Industria, commercio, turismo) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 20) . . . . . » 20

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 21

Plenaria . . . . . » 24

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 39

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 49

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 711º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 marzo 2017.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . *Pag.* 64
5ª - Bilancio:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 68
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 75
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 78
7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 329) . . . . . » 83
Plenaria . . . . . » 83
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 99
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 337) . . . . . » 102
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 103
11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 106
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 110
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 251) . . . . . » 115
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 116
Plenaria . . . . . » 116
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Sottocommissione per i pareri (fase discendente) . » 125

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:
Plenaria . . . . . *Pag.* 126

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 130
Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 133
Ufficio di Presidenza . . . . . » 134

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . *Pag.* 135
Per la semplificazione:
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . » 136
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 138

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 140
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Plenaria . . . . . » 143

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alla ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il presidente D'ASCOLA comunica che, previo accordo con la Presidenza della Commissione Finanze, ritiene opportuno chiedere al Governo se lo stesso è disposto a consentire che la formulazione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo abbia luogo anche dopo la scadenza del termine formalmente previsto per la stessa, e cioè il 6 aprile prossimo; infatti, in considerazione delle audizioni che dovranno essere svolte e della successiva discussione del provvedimento, il predetto termine del 6 aprile appare troppo ravvicinato per permettere un adeguato approfondimento dei temi in esame.

Il sottosegretario BARETTA acconsente alla richiesta, facendo presente che per il Governo non vi sono problemi ad attendere fino alla data del 18 aprile.

La relatrice RICCHIUTI *(Art.1-MDP)* rileva che il riciclaggio del danaro di provenienza illecita è da sempre un nemico temibilissimo del sistema economico, della sua integrità e del suo corretto e prevedibile funzionamento. Chi ricicla danaro sporco non solo invera il vecchio detto di saggezza popolare per cui – letteralmente – *la cattiva moneta scaccia la buona*, ma uccide la concorrenza, deprime l'impresa sana e innovativa, favorisce i parassiti e in definitiva cagiona povertà e allunga la crisi economica. Pertanto, sono stati introdotti nel codice penale, oltre al reato di riciclaggio (articolo 648-*bis)* quello del reimpiego e poi ancora, in questa Legislatura, il reato di autoriciclaggio.

Il provvedimento in esame attiene alla strumentazione amministrativa che occorre predisporre per la prevenzione delle forme di riciclaggio e per la raccolta di informazioni sui flussi dei pagamenti e dei trasferimenti di danaro che consentono la tracciabilità di esso e la repressione del riciclaggio.

Si sofferma quindi sull'evoluzione della disciplina europea in materia di riciclaggio e osserva che il decreto legislativo n. 231 del 2007 era ed è un ottimo testo. Con esso sono stati in particolare precisati e ampliati gli obblighi facenti carico ai vari destinatari; è stato soppresso l'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) e sostituito con l'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria); è stato previsto un sistema di «filtro» delle segnalazioni delle operazioni sospette attraverso i vari ordini professionali; sono state modificate e aggravate le sanzioni e sono stati imposti anche obblighi particolari per la formazione e l'informazione dei vari soggetti. Con una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 19 dicembre 2007, erano state fornite alcune precisazioni soprattutto sulle fonti secondarie incompatibili con la nuova normativa o ancora in vigore.

Passando all'Atto del Governo in titolo, nota che, circa i soggetti destinatari, l'articolo 3 disciplina e distingue in cinque categorie quelli tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: gli intermediari bancari e finanziari; gli altri operatori finanziari; i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; gli altri operatori non finanziari; i prestatori di servizi di gioco. Tali soggetti destinatari permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente decreto legislativo n. 231 del 2007. Si segnalano alcune novità: tra gli intermediari bancari e finanziari, sono ricomprese le società di investimento a capitale fisso (SICAF), introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e disciplinate dal TUF del 1998. Tra gli intermediari bancari e finanziari sono inclusi, inoltre, i soggetti che erogano microcredito, i confidi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Tra i soggetti obbligati sono previsti, gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative con sede legale e

amministrazione in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.

Circa invece gli *obblighi*, per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela (Capo I) si prevede (articolo 17) che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco (per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53). Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione. L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro, ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. Il trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, numero 9) del regolamento UE 2015/847, consiste in un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15. 000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (comma 6). Gli obblighi di adeguata verifica non devono essere adempiuti in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8).

L'articolo 18 individua il contenuto degli obblighi di verifica. L'identificazione è estesa anche all'esecutore e deve comprendere la verifica dei poteri di rappresentanza. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, in ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento delle procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai

professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

L'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto.

Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e od o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.

Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero con chi esercita una influenza dominante in assemblea con il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

L'articolo 21 prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l'omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 2630 del codice civile. In osservanza di quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNNA) e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale possano accedere a tali informazioni. Si prevede inoltre che, dietro pagamento dei diritti di segreteria, anche i soggetti privati possano accedervi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi. Per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, sono previste norme specifiche.

L'articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l'obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Con una disposizione innovativa si pre-

vede l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

L'articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti. Nel testo dello schema sono indicati anche esempi di basso profilo di rischio.

L'articolo 24 al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare è indicato, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio.

Gli articoli da 26 a 30 individuano ulteriori ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela. In particolare l'articolo 29, con una disposizione innovativa, stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.

L'articolo 30 chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.

Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione. L'articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.

L'articolo 33 prevede l'obbligo dell'invio dei dati aggregati alla UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari.

L'articolo 34 riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Capo III disciplina gli obblighi di segnalazione riproducendo, in gran parte, le disposizioni vigenti. L'articolo 35, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione sospetta precisa che la segnalazione alla UIF deve essere effettuata prima di compiere l'operazione.

I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi alcuni casi. In queste ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF. Viene chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo

successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza.

L'articolo 38 rafforza la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo tra l'altro che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso devono essere adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall'articolo 8 della legge n. 136 del 2010.

L'articolo 39, in maniera conforme a quanto attualmente previsto, vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 40 riproduce i compiti di analisi della segnalazione in capo alla UIF. Oltre alle attività già attualmente assegnate, si prevede che la UIF mantenga evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, rendendone possibile la consultazione da parte degli organi investigativi. Si prevede inoltre che ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante ovvero ai destinatari degli obblighi, nonché alle pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

L'articolo 41, in tema di flusso di ritorno delle informazioni, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, anche sulla base di protocolli di intesa, informino la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF, a sua volta, dà comunicazione al segnalante dell'esito della sua segnalazione.

Il Capo IV, composto unicamente dall'articolo 42, riguarda il citato obbligo di astensione dall'operazione nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela.

Il Capo V riguarda in particolare i prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica. Tali soggetti costituiscono gli operatori che svolgono l'attività di *money transfer* per conto di intermediari nazionali o europei. In considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si prevede una disciplina specifica volta a sottoporre a maggiori controlli la rete di-

stributiva, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia.

Nel capo V sono prescritti obblighi di comunicazione. L'articolo 46 prevede che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) siano tenuti a comunicare senza ritardo le operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza per le loro funzioni.

L'articolo 47 prevede l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative.

Il Capo VII contiene il solo articolo 48, il quale introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possono segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato. Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro condotte ritorsive provenienti sia dall'interno che dall'esterno.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. L'unica modifica di rilevo nell'articolo 49 consiste nella definitiva eliminazione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

L'articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.

L'articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Conclude riservandosi di mettere in evidenza in un prossimo intervento alcune correzioni da apportare al testo in esame per evitare appesantimenti negli operatori, per ripristinare gli obblighi di registrazione e segnalazione in capo alle pubbliche amministrazioni e per rendere più razionale il sistema delle sanzioni, che rischia di essere per un verso eccessivo e per l'altro inefficace. Rileva che su questi aspetti potranno essere molto utili specifiche audizioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, il relatore ALBERTINI *(AP-CpE)* avverte che si soffer-

merà principalmente sugli articoli 4, 5 e 7 dello schema di decreto in esame.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 2l novembre 2007, n. 231, introducendo negli articoli dal 52 al 54 nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni. Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco *online* e le *videolottery* (VLT).

L'articolo 52 prevede l'obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari.

Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.

Con specifico riferimento al gioco tramite VLT si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli imporli erogati rispetto a quelli puntati.

Con riferimento al gioco *online* devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.

Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell'osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attri-

buito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.

L'articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco *(online,* su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II.

In particolare, con riferimento all'attività di gioco *online,* al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del *conto di gioco* che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco *online* hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.

Si prevede poi che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedano all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell'operazione effettuata.

Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, si prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco.

L'articolo 54 prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.?231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo Il). Come si evince dalla relazione illustrativa, le

norme proposte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie e della comunità internazionale che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.

Il regime sanzionatorio disegnato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 ha rivelato, nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale legge, nel definire criteri e caratteri generali delle sanzioni pecuniarie amministrative e nel procedere, tra le altre, alla depenalizzazione di talune fattispecie di reato, ha tuttavia tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente ad escludere l'ascrivibilità della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica destinataria degli obblighi.

Tenuto conto della necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio in senso più conforme a quanto prescritto, pressoché univocamente, dalla disciplina comunitaria in materia finanziaria, si è ritenuto pertanto, di limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione (articolo 55) di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta.

Il nuovo impianto sanzionatorio assoggetta a sanzioni amministrative pecuniarie le restanti fattispecie prevedendo l'oscillazione dell'entità della sanzione entro un *range* ragionevole e la relativa graduazione in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione (articoli da 56 a 64).

Gli articoli 56, 57 e 58 tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta declinati nel titolo II del decreto. L'articolo 59 indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati dall'articolo 46, mentre l'articolo 60 contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del Ministero dell'economia e delle finanze, cui i soggetti obbligati sono tenuti. L'articolo 61 declina le sanzioni comminate a fronte dell'inosservanza delle disposizioni dettate dal decreto per gli agenti e i soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, introducendo anche sanzioni di natura interdittiva, ir-

rogabili dal Ministero a fronte di violazioni particolarmente gravi commesse dai predetti soggetti.

Poi l'articolo 62 detta disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza. Il regime *ad hoc*, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, trova fondamento nella necessità di sanzionare adeguatamente soggetti i cui comportamenti ed attività possano minare la stabilità dei mercati finanziari e, quindi, l'intero sistema economico, qualora attuati in violazione della normativa antiriciclaggio. Circa la ripartizione del potere sanzionatorio, limitandosi a una ricognizione dello *status quo,* la norma attribuisce in via ordinaria il potere sanzionatorio alle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati.

L'articolo 63 prevede le sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre l'articolo 64 individua le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.

L'articolo 65 contiene un dettagliato riscontro delle norme e disposizioni applicabili al procedimento sanzionatorio affidato alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. L'articolo 66 è dedicato all'individuazione di misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, anche in forma anonima, nel rispetto di quanto prescritto dalle citate direttive comunitarie a tutela della *privacy*. L'articolo 67 illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del *range* previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo. Ragioni di chiarezza, infine, hanno suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della legge 21 novembre 1981, n. 689, in tema di cumulo giuridico reiterazione delle violazioni. L'articolo 68, prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal presente titolo. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto. Ciò nonostante, è introdotta una disposizione transitoria, estendendo l'applicazione dell'istituto in argomento a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, perché il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: tale disciplina favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data. Il beneficio previsto, pari ad un terzo della san-

zione irrogata, permetterà di ridurne in modo significativo l'importo, senza stravolgere la funzione preventiva della norma, la cui violazione comporterà comunque l'accertamento della condotta illecita, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la sua sanzione con una misura che resterà dissuasiva ed adeguatamente afflittiva; il divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto. La norma, nel disciplinare i tempi e le modalità di conclusione del relativo procedimento, assicura tempi rapidi e certi e prevede la decadenza dai benefici richiesti, nel caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati dall'amministrazione. L'articolo 69 introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del «*favor rei*».

Il comma 3 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo III del Titolo V del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 (attualmente articoli 61-68), contenente disposizioni finali.

La sola disposizione innovativa è l'articolo 70, che definisce le modalità di applicazione del regolamento UE n. 847 del 20 maggio 2015; gli articoli da 71 a 74, infatti, riproducono, con alcune significative omissioni, le disposizioni oggi contenute rispettivamente negli articoli 62, 63, 64 e 68 del decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 70 esclude dal campo d'applicazione del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, i trasferimenti di fondi effettuati sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, in presenza di alcune condizioni.

Nel passare ad esaminare l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il relatore osserva che lo stesso, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.

Oltre a rappresentare che nelle lettere del comma 1 dell'articolo 7 in esame è stata omessa la lettera *e)*, segnala che risultano aggiuntive rispetto alla vigente versione dell'articolo 9 (Sanzioni) le disposizioni recate dai commi 2 e 3, mentre i commi 1 e 4 ricalcano la normativa vigente.

Fa presente, in particolare, che le lettere da *a)* a *c)* recano modifiche formali. La lettera *d)*, in relazione agli scambi di informazioni con le autorità di altri Stati membri, estende, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 2008, al complesso delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale, la previsione, finora limitata al solo articolo 9, commi 3 e 4, dell'appena citato decreto legislativo, secondo la quale i citati riferimenti normativi restano applicabili.

La lettera *f)* sostituisce l'articolo 9 (sanzioni). In particolare il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (obbligo di

dichiarare esattamente all'Agenzia delle dogane somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportate al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale, ovvero trasferite da o verso l'estero mediante plico postale o equivalente) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.

Evidenzia, altresì, che il comma 2 dell'articolo 9 fissa il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro. Il comma 3 puntualizza che, nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni. Il comma 4 dispone l'applicazione dell'articolo 23 (criteri di determinazione delle sanzioni), commi 1 e 3, dell'articolo 23-*bis* (principio di legalità) e dell'articolo 24 (prescrizione delle sanzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

La lettera *g)*, sostituendo il comma 1 dell'articolo 10, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

La lettera *h)* reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, che la lettera *i)* reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* chiede delucidazioni sulla ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 556 e connessi, in materia di impignorabilità della prima casa.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che l'esame dei disegni di legge in questione era stato sospeso in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione Bilancio. Tuttavia essendo ormai ampiamente trascorsi i termini regolamentari dalla predetta richiesta, senza alcun riscontro da parte dei competenti uffici governativi, è d'uopo convocare un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dei disegni di legge testé richiamati.

Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con la necessità di convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite anche per fare il punto sullo stato dall'arte dei disegni di legge in materia di riforma del processo tributario, in corso di esame presso le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 28 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Vice Presidente della 7ª Commissione
CONTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 874 (RILANCIO SETTORE AGRICOLO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Martedì 28 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI TELECOM ITALIA S.P.A. NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 645 (NUOVI ASSETTI SOCIETARI DI TELECOM ITALIA S.P.A.)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 28 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri

186ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(580-B) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)* illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

(2709) ***Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2727) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA *(Misto-Fare!)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2304) ***Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con rilievi sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, la necessità che sia espressamente indicata la città – presumibilmente Sulmona – da gemellare con la città di Roma e con la città di Costanza. Segnala, peraltro, che il gemellaggio tra Sulmona e Costanza già esiste.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 3.7 e al subemendamento 3.200/7, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti, quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare.

In riferimento al subemendamento 3.200/10, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 14, comma 2, reputa incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante il periodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentemente indefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione.

Con riguardo all'articolo 17, comma 1, segnala la necessità che – al tavolo tecnico ivi istituito – sia prevista una rappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico, rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

470ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)*, a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario, ritenendo insussistenti i presupposti di costituzionalità. A suo avviso, infatti, le misure previste dal provvedimento in esame – in particolare negli articoli da 1 a 4 – si risolvono in mere dichiarazioni d'intenti per interventi in campo sociale.

In secondo luogo, rileva che alle attribuzioni delegate a enti locali e territoriali in tema di ordine pubblico e sicurezza dovrebbero corrispondere risorse finanziarie adeguate, per la predisposizione di specifici strumenti di intervento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Pagliari nella seduta del 21 marzo, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* riferisce sul decreto-legge n. 8 del 2017, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento, composto da 22 articoli, reca nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In particolare, si apportano alcune modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dal terremoto del mese di agosto 2016 e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai Comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016.

L'articolo 1 attribuisce al commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti a esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. Prevede, inoltre, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai Comuni e alle Province interessate di predisporre e inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al commissario straordinario.

L'articolo 2 stabilisce che le Regioni interessate dal terremoto e i relativi enti locali procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. A tal fine, è previsto il sorteggio, all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici per procedere all'aggiudicazione delle opere con il criterio del prezzo più basso.

L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, al fine di estendere anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati.

L'articolo 4 modifica la disciplina per l'avvio di interventi di immediata riparazione di edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016-2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017-2018.

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle

diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in parchi nazionali o aree protette regionali, sono competenti le Conferenze regionali.

L'articolo 7 dispone in materia di gestione dei rifiuti e delle macerie, affidando i relativi compiti ai Presidenti delle Regioni, in luogo del commissario straordinario.

L'articolo 8 reca una serie di novelle al decreto-legge n. 189, volte a rafforzare le misure per la legalità introdotte con l'obbligo di iscrizione a una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 in materia di qualificazione dei professionisti.

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali della popolazione interessata dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, mentre l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati soggetti che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso.

L'articolo 14 consente alle Regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dal terremoto. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti e il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei Comuni.

L'articolo 15 reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, mentre

l'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede in Comuni interessati dagli eventi sismici.

L'articolo 18 prevede il potenziamento del personale, già dipendente di Regioni, Province, Comuni e altre amministrazioni regionali o locali, utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.

I successivi due articoli introducono misure riguardanti la Protezione civile. Nello specifico, l'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia e l'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente alla gestione e al superamento delle situazioni emergenziali conseguenti a eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni di coordinamento e finali.

Conclude, proponendo alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI *(PD)* illustra il decreto-legge in esame, che è stato modificato in più parti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Nell'ambito del Capo I, la Sezione I – composta dagli articoli da 1 a 3 – reca disposizioni in materia di sicurezza integrata.

In primo luogo, l'articolo 1 individua quale ambito di applicazione della sezione la disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, è stato previsto che concorrano a tale promozione gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

L'articolo 2 individua, quale primo livello di programmazione e determinazione delle competenze, le linee generali delle politiche pubbliche

per la promozione della sicurezza integrata, finalizzate, prioritariamente, a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati specificati i seguenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio; interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. È stato altresì previsto che le linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio, nonché di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socioculturale delle aree interessate.

All'articolo 3, in attuazione delle linee generali, si prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata. Anche sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti alla promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Al contempo, lo Stato, nella programmazione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione dei predetti accordi.

La Sezione II del Capo I, agli articoli da 4 a 8, interviene in materia di sicurezza urbana. Nello specifico, l'articolo 4 provvede a individuare alcune aree di intervento per la promozione della sicurezza urbana, quali: la riqualificazione – anche urbanistica, sociale e culturale, come specificato dalla Camera dei deputati – e il recupero delle aree o dei siti degradati; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; la promozione della cultura del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, l'articolo 5 indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che individuano concretamente gli interventi da attuare, sulla base di linee guida adottate con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno. Tra gli obiettivi prioritari dei patti, rientrano la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata inserita la previsione del coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. È stato previsto, inoltre, che tali interventi siano effettuati favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Un'altra fi-

nalità dei patti è rappresentata dalla promozione e tutela della legalità, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici. I patti per la sicurezza urbana sono rivolti, inoltre, alla promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti per l'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela. Dette aree sono quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, come specificato con una modifica approvata dalla Camera, nonché musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. La Camera dei deputati ha integrato, infine, l'elenco degli obiettivi perseguiti dai patti con la promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.

All'articolo 6 è istituito il comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla sicurezza nelle città metropolitane. Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte anche i sindaci dei Comuni interessati.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici per incrementare i servizi di controllo e di valorizzazione del territorio. Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, possono essere coinvolti enti pubblici e soggetti privati. Nel corso dell'esame presso la Camera, l'articolo ha subito alcune modifiche. In particolare, è stato previsto che gli accordi e i patti possano riguardare progetti proposti da specifiche categorie di soggetti privati. È stata introdotta l'applicabilità anche delle previsioni di cui all'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. Per gli anni 2017 e 2018, ai Comuni che abbiano conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio, è consentito di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, per il quale è introdotta una dettagliata disciplina.

L'articolo 8 reca alcune modifiche al testo unico degli enti locali. Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, finora limitate al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Si prevede, infatti, che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem*, qualora vi sia urgente necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della

tranquillità e del riposo dei residenti. La disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. È altresì riconosciuto, in capo al sindaco, il potere di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione per disporre limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di alcolici. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo ai fini della tutela dei residenti e, come precisato dalla Camera dei deputati, dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da consistente afflusso di persone. Tali ordinanze devono disporre comunque per un tempo predefinito che, nel testo approvato dalla Camera, è ridotto da 60 a 30 giorni. Infine, il medesimo articolo interviene anche sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo. Nel circoscrivere le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, si stabilisce che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Il Capo II del decreto-legge, comprensivo degli articoli da 9 a 18, interviene in materia di sicurezza e decoro delle città. L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, impedisca la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze. La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del Comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano. È prevista la misura dell'allontanamento anche per chi, nei medesimi spazi, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il commercio abusivo. La Camera dei deputati ha introdotto la misura dell'allontanamento anche per chi, in quelle aree, esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Si prevede, inoltre, tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana, l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle suddette misure ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico. Le modifiche introdotte dalla Camera precisano che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e aggiungono all'elenco di tali aree anche quelle in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari.

L'articolo 10 detta le modalità esecutive di tale misura di allontanamento. In primo luogo, la recidiva nelle condotte illecite comporta la pos-

sibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso a una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, in analogia alla disciplina del Daspo nelle manifestazioni sportive, prevista dalla legge n. 401 del 1989. Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha ripristinato – fino al 30 giugno 2020 – l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016. Si prevede, inoltre, che nel caso di reati di violenza su persone o cose per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza chi ne risulti autore, sulla base di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto. Tali disposizioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2020.

L'articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare, si intende definire meglio i percorsi attraverso i quali l'autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Nel definire le priorità di cui si deve tener conto nell'impiego della forza pubblica, una modifica introdotta dalla Camera ha fatto salva la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.

L'articolo 12 attribuisce al questore, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il potere di sospendere l'attività per un massimo di 15 giorni. Inoltre, è estesa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 125 del 2001 in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, anche alle ipotesi di loro somministrazione. Se il fatto è commesso più di una volta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria insieme alla sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi, così come disposto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende il potere del questore di sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato, mediante una modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee, finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori di 14 anni. Il questore potrà disporre, nei confronti di soggetti condannati nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso nei locali pubblici o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. In base a una modifica introdotta dalla Camera, il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio

del destinatario dell'atto. La violazione delle misure adottate dal questore è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la sospensione della patente.

L'articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l'attivazione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo la possibilità di assumere personale in deroga alle disposizioni generali sulle limitazioni al *turnover*. La Camera dei deputati ha introdotto una disposizione che subordina le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione.

L'articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, coordinandola con quanto previsto dal decreto-legge.

L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nello specifico, è stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito oppure, ove ciò non sia possibile, alla corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Infine, l'articolo 16-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, inasprisce le sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI *(ALA-SCCLP)* ritiene che il decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, rechi norme di carattere meramente programmatico, con le quali si trasferisce alla polizia municipale la responsabilità di garantire sicurezza e ordine pubblico, senza adeguare tuttavia la dotazione organica e finanziaria e senza prevedere specifici strumenti d'intervento. In particolare, per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine e i corpi di polizia municipale, sarebbe importante garantire anche a questi ultimi l'accesso alle banche dati del Ministero dell'interno. Inoltre, a fronte delle nuove competenze, il riconoscimento al personale della polizia locale degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio rappresenta un modesto avanzamento.

Considera positiva, invece, l'applicazione della disciplina sull'arresto in flagranza differita per i reati commessi anche nelle occasioni pubbliche, oltre che nel corso di manifestazioni sportive.

Infine, preannuncia la contrarietà del proprio Gruppo alla introduzione del codice identificativo per le forze di polizia, qualora il Governo intenda ripresentare al Senato l'emendamento già ritirato in prima lettura.

A suo avviso, infatti, tale misura avrebbe effetti controproducenti, favorendo l'avvio strumentale di procedimenti penali nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine, piuttosto che garantire maggiore trasparenza.

Il relatore PAGLIARI *(PD)* fa presente che, qualora si intenda procedere a un ciclo di audizioni, sarebbe opportuno predisporre in tempi brevi l'elenco dei soggetti da convocare, considerati i termini stringenti per la conversione in legge del provvedimento.

Il vice presidente TORRISI assicura che i termini per le audizioni saranno stabiliti in un Ufficio di Presidenza da convocare subito dopo lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Commissione, previste a partire da domani, mercoledì 29 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 4, e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, con cui il Governo è stato delegato al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento si compone di 25 articoli suddivisi in nove Capi.

Il Capo I contiene gli articoli 1, 2 e 3 che, anche in coerenza con i criteri di delega di cui all'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, recano disposizioni di coordinamento e risoluzione di antinomie.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, precisando che ciò avviene solo nelle materie già affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 e, comunque, nel rispetto dei principi stabiliti dal medesimo decreto.

L'articolo 2 interviene sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 165. In relazione alle determinazioni organizzative e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, si dispone che, nel rispetto del principio di pari opportunità, la contrattazione collettiva nazionale possa prevedere diritti di informazione sindacale ovvero, limitatamente al rapporto di lavoro, altre forme di consultazione sindacale.

L'articolo 3, nel modificare l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165, precisa che i contratti collettivi nazionali possono integrare le proce-

dure e i criteri generali per l'attuazione delle disposizioni in materia di procedure di mobilità.

Il Capo II è composto dagli articoli 4 e 5.

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165, collegando l'organizzazione e la disciplina degli uffici e dei rapporti di lavoro non più alla dotazione organica ma ad uno specifico piano triennale dei fabbisogni di personale, che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di adottare, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo. Vengono definite specifiche procedure per l'adozione del piano, disponendo la sua approvazione tramite specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nelle amministrazioni statali e secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti per le altre amministrazioni pubbliche. È comunque assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Si dispone, inoltre, che il divieto di assumere personale per le amministrazioni pubbliche che non adempiano alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 non opera – diversamente da quanto previsto attualmente – nei confronti del personale delle categorie protette. È introdotto, quindi, l'articolo 6-*ter* nel decreto legislativo n. 165, recante le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, che sono definite anche sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 5 interviene sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165. In particolare, si introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si puntualizza, inoltre, che il ricorso a incarichi individuali, alle quali le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, è giustificato solo per esigenze specifiche.

Il Capo III è composto dagli articoli 6, 7 e 8.

L'articolo 6 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165, introducendo ulteriori principi per il reclutamento del personale. In particolare, si prevede la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso e di richiedere, tra i requisiti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca. Fatta salva, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, la previsione secondo cui, dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni si svolge mediante concorsi pubblici unici, si prevede che le restanti amministrazioni, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche

amministrazioni (RIPAM) che, per tale finalità, si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

L'articolo 7, modificando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 165, prevede, per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

L'articolo 8 interviene sulle comunicazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare al Dipartimento della funzione pubblica in relazione agli incarichi conferiti, modificando l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165.

Il Capo IV è composto del solo articolo 9, che – modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 – innova la disciplina dei contratti di lavoro flessibile. In particolare, si conferma che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a forme contrattuali flessibili – esclusivamente quelle del lavoro subordinato a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato – soltanto per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali. Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'ARAN, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, che – a sua volta – redige una relazione annuale al Parlamento.

Il Capo V è composto del solo articolo 10, con il quale si introducono gli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*quater* nel decreto legislativo n. 165, al fine di dare attuazione ai criteri di delega in materia di disabilità. Si prevede l'istituzione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. Inoltre, è previsto un apposito monitoraggio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio.

Il Capo VI è composto del solo articolo 11, che interviene in materia di contrattazione collettiva e integrativa, modificando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165. È definita la competenza della contrattazione collettiva, che investe il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Inoltre, si stabilisce l'obbligo di inserire nei contratti collettivi nazionali clausole che impediscano incrementi delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, rilevati a consuntivo, presentino significativi scostamenti rispetto ai dati medi annuali nazionali o di settore. Alla contrattazione collettiva è attribuito il compito di provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione e utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Si dispone, inoltre, che la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio complessivo sia destinata dalla contratta-

zione integrativa al trattamento collegato alla *performance* organizzativa, e non più solamente individuale. In caso di mancato accordo per la stipula di un contratto integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere sulle materie oggetto del mancato accordo in via provvisoria: tale potere sostitutivo è esercitabile, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, se il protrarsi delle trattative costituisce un pregiudizio per la funzionalità dell'azione amministrativa.

Gli articoli da 12 a 17, contenuti nel Capo VII, intervengono in materia di responsabilità disciplinare, attraverso la modifica degli articoli da 55 a 55-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 12 specifica che la violazione delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

L'articolo 13 interviene sulle forme e i termini del procedimento disciplinare. Di particolare rilievo sono le disposizioni volte a garantire l'effettività del procedimento disciplinare, significativamente innovative rispetto alla normativa vigente. In particolare, si prevede che i vizi del procedimento disciplinare non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare siano comunque compatibili con il principio di tempestività.

L'articolo 14 modifica l'articolo 55-*ter* del decreto legislativo n. 165, relativo ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. Si prevede che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato qualora l'amministrazione abbia elementi sufficienti per concluderlo, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

Con l'articolo 15, si modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165, relativo al licenziamento disciplinare, integrando, in primo luogo, l'elenco dei casi in cui si applica tale sanzione. Inoltre, si prevede che le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* (ossia sospensione cautelare senza stipendio, procedimento disciplinare accelerato, azione di responsabilità per danni di immagine della PA e responsabilità dirigenziale) trovino applicazione per tutte le condotte punibili con il solo licenziamento, nei casi in cui siano accertate in flagranza; secondo la normativa vigente, invece, si applicano solo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.

L'articolo 16 modifica l'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165, relativo alle false attestazioni o certificazioni. Nei contratti collettivi nazionali, devono essere individuate le condotte e le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza.

L'articolo 17 modifica l'articolo 55-*sexies* del decreto legislativo n. 165, prevedendo che il dipendente è comunque sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre mesi, nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi la condanna della PA al risarcimento del danno. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo – senza giustificato motivo – degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta per i soggetti responsabili (quindi anche non dirigenti) la sospensione dal servizio fino a un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista.

Il Capo VIII è composto del solo articolo 18, che modifica la disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia – di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 – prevedendo, tra l'altro, la devoluzione dei relativi compiti all'INPS. Tra le novità più rilevanti, vi è la creazione di un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso il trasferimento al medesimo Istituto delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici oggi affidate anche alle ASL, nonché l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia.

Il Capo IX contiene gli articoli da 19 a 25. L'articolo 19 modifica in alcune parti l'articolo 58 del decreto legislativo n. 165, relativo alle finalità del controllo della spesa pubblica. Per effetto delle modifiche, l'obiettivo del controllo della spesa delle amministrazioni pubbliche viene circoscritto al costo del lavoro, per effettuare un monitoraggio più efficace. A tal fine, è implementato un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni.

L'articolo 20 reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

L'articolo 21 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre applicazione la cosiddetta tutela reale. In particolare, si prevede che il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanni l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore a 24 mensilità. Da tale importo, va dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è anche condannato, per il

medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'articolo 22 reca disposizioni transitorie e interventi di coordinamento legislativo, mentre l'articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva – per ogni comparto o area di contrattazione – e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, allo scopo incrementati nella loro componente variabile.

Infine, l'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 25 individua le norme da abrogare in relazione alle nuove disposizioni introdotte con il provvedimento in esame.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni, data l'ampiezza e la complessità della materia.

Il relatore PAGLIARI *(PD)* conviene con il senatore Calderoli, auspicando che i rappresentanti Gruppi comunichino quanto prima gli esperti che intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il vice presidente TORRISI avverte che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 1º marzo e nella seconda riunione antimeridiana del 23 marzo, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sui disegni di legge costituzionale nn. 2643 e 31 (modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

Informa, infine, che, nella prima riunione antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza del 23 marzo, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sull'Atto del Governo n. 394 (Funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

375ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA dà conto della lettera da lui sottoscritta e trasmessa il 27 marzo 2017 alla Presidenza del Senato con la quale sono state manifestate le perplessità emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso sull'assegnazione alla 1ª Commissione del disegno di legge n. 2754 – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città – e, pur essendosi escluso di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, è stata chiesta la possibilità di valutare se vi siano spazi per modificare la predetta decisione a favore di un'assegnazione del disegno di legge medesimo alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il Presidente comunica altresì l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (Atto Governo n. 405), per l'espressione del parere sul quale il termine di scadenza è fissato al 30 aprile.

Ricorda infine che sono attualmente assegnati alla Commissione giustizia 14 disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. A questi occorre aggiungere presumibilmente anche il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di de-

terminazione e risarcimento del danno non patrimoniale (A.S. n. 2755), approvato dalla Camera il 21 marzo, che deve ancora essere assegnato. Il Presidente sottolinea che il numero elevato dei predetti disegni di legge costituisce una circostanza che dovrà essere oggetto di attenta valutazione nei prossimi Uffici di Presidenza, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione dei lavori della Commissione.

SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473 (ELEZIONI CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)

Il senatore CUCCA *(PD)* segnala ancora una volta l'esigenza di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dalla Commissione in sede referente, in quanto la situazione in cui versano diversi consigli dell'ordine appare ormai insostenibile. Ritiene paradossale che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, formulata alla Presidenza del Senato nel febbraio di quest'anno, anziché rendere più celere la conclusione dell'esame, la stia di fatto rallentando, perché il Governo, da quanto gli consta, tarda a dare il proprio assenso, in particolare a causa della mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla predetta riassegnazione.

Il presidente D'ASCOLA preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato di sollecitare il necessario assenso del Governo ai fini della riassegnazione del disegno di legge n. 2473 in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) ***FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Con la formulazione in oggetto si chiede in particolare di inserire al quarto capoverso della lettera *c-bis)* del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 – così come modificato all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del disegno di legge in titolo – che, tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo

7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione, «anche se abitati dai componenti della famiglia». In sede di illustrazione dell'emendamento il senatore Buccarella ricorda che questa specificazione si muove in linea con l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* rileva che durante l'esame in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge in titolo si è registrata un'amplissima convergenza su un testo che la Camera ha però stravolto completamente. Pur non ritenendo del tutto soddisfacente l'impostazione complessiva sottesa al disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento – peraltro intervenute a distanza di oltre due anni dalla conclusione dell'*iter legis* in Senato – ciò nondimeno ritiene essenziale poter concludere velocemente l'esame dello stesso, in quanto è assolutamente essenziale risolvere i numerosi e gravi problemi che caratterizzano alcune situazioni regionali, in particolare in Campania e cioè in una regione che è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa.

Sottolinea infine che è intendimento del proprio Gruppo parlamentare non già quello di intestarsi meriti politici a fini propagandistici, quanto quello di risolvere i problemi abitativi sopra indicati, coniugando il rispetto del principio di legalità con quello di eguaglianza. Chiede quindi agli esponenti del Movimento 5 Stelle di trasformare le loro proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore FALANGA *(ALA-SCCLP)*, condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato dal Senato in prima lettura con l'obiettivo di sanare situazioni paradossali, che si erano determinate a seguito di diversificate applicazioni della normativa nazionale che avevano finito per penalizzare i cittadini di alcune regioni del sud, in particolare in Campania. Ribadisce quindi la necessità di definire velocemente l'esame del disegno di legge, pur non ritenendo del tutto soddisfacente il testo così come approvato dalla Camera.

Prende la parola la senatrice CAPACCHIONE *(PD)*, per sottolineare che alcune proposte emendative, a suo avviso, si caratterizzano per l'estraneità all'oggetto del disegno di legge in quanto, anziché intervenire sull'individuazione di criteri e procedure per l'esecuzione di demolizioni di manufatti abusivi, tendono a regolamentare la diversa materia della pianificazione urbanistica e rischiano, inoltre, di vanificare le giuste misure recentemente introdotte dall'attuale giunta regionale campana in materia di abusivismo edilizio ed edilizia sociale.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI *(M5S)* ha ritirato la proposta emendativa 2.1, interviene il senatore LUMIA *(PD)* il quale, anche a

nome del proprio Gruppo parlamentare, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a risolvere alcune importanti problematiche legate all'abusivismo edilizio. Nonostante la presenza di alcune modificazioni apportate dalla Camera che appaiono discutibili – si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che appare caratterizzato da un minor rigore rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato – segnala taluni interventi migliorativi – come ad esempio l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come l'introduzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4 – che rendono l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo un soddisfacente punto di incontro tra l'esigenza di assicurare un rigoroso rispetto della legalità nella fissazione dei criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi e quella di evitare diseguaglianze sociali e tener conto di emergenze abitative. Per tali ragioni ritiene opportuno che il disegno di legge possa essere approvato il più rapidamente possibile e che l'esame si concentri sulle questioni di merito evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2093) ***Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale ed è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ***ALBERTINI ed altri. – Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***

(2259) ***BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto del 20 dicembre 2016, a giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2441) ***Erika STEFANI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-*****ter*****, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(2683) ***Giuseppina MATURANI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-*****terdecies*****, 609-*****quaterdecies*** ***e 609-*****quindecies*****, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati***

(Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2683. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2441, 638 e 2683)

Su proposta del presidente D'ASCOLA, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2683 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 580-B

G/580-B/1/2
CAPPELLETTI

La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

premesso che:

lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia, in località Sottomarina;

a partire dagli anni '50 l'area è stata interessata da occupazioni di privati che hanno costruito sul sito demaniale fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale o che, in taluni casi, hanno sconfinato nell'area demaniale con i fabbricati edificati nei terreni di loro proprietà; la maggior parte degli immobili risulta costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 ed in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi a costruire rilasciati dal Comune; i fabbricati così edificati, nel tempo sono stati oggetto di compravendita e di successione attraverso regolari arti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi Comuni;

considerato che:

é evidente che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo avendo questi acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili;

la questione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/034444- A/180 presentato alla Camera dei Deputati in data 19.12. 2015 dall'On. Da Villa Marco, accolto dal Governo;

impegna il Governo

a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per addivenire ad una soluzione dell'annoso problema di cui in premessa, con esclusione da qualsiasi sanatoria relative a speculazioni e ad abusi di periodo più recente, mediante la determinazione del prezzo di cessione ai

privati dei soli terreni occupati con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Art. 1.

1.1 (testo 2)

NUGNES, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso, la lettera* «c-bis»*è sostituita dalla seguente:*

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili, anche se abitati dai componenti della famiglia, che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.1

NUGNES

Al comma 1, lettera a)*, capoverso, la lettera* «c-bis»*è sostituita dalla seguente:*

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.2

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a)*, capoverso, nella lettera* c-bis *numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;».

1.3
MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b)*, capoverso, nel comma 6*-bis*, le parole: «della sentenza di condanna di primo grado» sono sostituite dalle seguenti:* «del verbale di accertamento dell'opera abusiva».

Art. 2.

2.1
CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.1
NUGNES

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo».

4.0.1
NUGNES

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere e in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scor-

rimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare, che contengano indicazioni su:

a) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;

b) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;

c) valutazione in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione».

4.0.2

NUGNES

*Dopo l'***articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

134ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (COM (2016) 740 definitivo) (n. 300)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore COMPAGNA *(CoR)* illustra la Comunicazione della Commissione europea sul cosiddetto «nuovo consenso europeo» in materia di sviluppo.

Con tale documento, la Commissione intende delineare, sotto forma di dichiarazione comune in 99 punti, un quadro di riferimento comune delle politiche delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo.

L'intento sotteso è quello di integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella politica di cooperazione dell'Unione, in partenariato con i Paesi in via di sviluppo, aggiornando il documento sulla «Visione comune delle istituzioni europee» (che è del 2005). Tale sforzo deve essere compiuto in coerenza da un lato con la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza (presentata lo scorso giugno, e su cui la Commissione esteri sta svolgendo un'indagine conoscitiva insieme alle

Commissioni 4ª e 14ª del Senato) e dall'altro con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Il documento è suddiviso in 6 capitoli.

Nel primo capitolo viene fornito un quadro dell'attuale scenario internazionale, in cui sono evidenziate le principali questioni che emergono in materia di sviluppo: dall'aumento della popolazione alle diseguaglianze, dalle problematiche ambientali a quelle delle disponibilità finanziarie.

Nel secondo capitolo viene delineata una possibile risposta dell'Unione europea, che si fonda sull'impegno comune ad attuare in modo integrato, attraverso le diverse politiche settoriali e mediante una pluralità di attori, l'Agenda 2030 e il relativo Programma d'azione di Addis Abeba, nelle sue dimensioni economica, sociale ed ambientale.

L'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea è interessato in particolare attraverso l'impegno a sostenere e promuovere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il rafforzamento della pace, la cooperazione multilaterale rafforzata e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La politica di sviluppo dell'Unione europea continuerà inoltre ad essere coordinata con le altre politiche settoriali, ed in particolare con l'aiuto umanitario, il commercio, l'integrazione regionale e la politica di vicinato. Fondamentale è peraltro garantire un'azione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione europea ed una piena e coerente collaborazione degli Stati membri, con un approccio fondato al rispetto dei diritti ed in particolare della parità di genere.

Il documento evidenzia quindi, al capitolo terzo, le priorità di azione dell'Unione europea in tema di sviluppo, incentrate sullo sviluppo umano e sulla dignità delle persone (dei giovani in particolare), sulla protezione del pianeta, sul raggiungimento di una crescita inclusiva e sostenibile, sulla ricerca della pace e sul rispetto dei diritti umani per tutti.

In particolare il testo sottolinea l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'eliminazione della povertà in tutte le sue dimensioni (ed in particolare nei Paesi molto poveri o teatro di conflitti), per sostenere le comunità più povere, per migliorare la sanità e l'istruzione nei Paesi *partner*, per ridurre le diseguaglianze, per la promozione dei diritti delle donne e per aumentare la resilienza delle popolazioni vulnerabili e vittime di sfollamenti forzati.

In materia di sostenibilità ambientale, la Comunicazione – che richiama anche l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici – rimarca l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali anche a fini energetici. In tema di prosperità, le priorità dell'Unione europea saranno indirizzate a migliorare le condizioni per lo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali nei Paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso il miglioramento dell'accesso ai servizi finanziari per le donne, i poveri e le micro, le piccole e le medie imprese, nonché facilitando gli scambi e gli investimenti in tali realtà.

Particolarmente interessante è il richiamo al piano europeo per gli investimenti esterni (presentato lo scorso settembre), che ha l'obiettivo di

fornire un pacchetto finanziario integrato per gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'Unione europea, grazie anche al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

Questo strumento, contribuendo alla crescita ed alla creazione di lavoro nell'area del vicinato europeo e promuovendo gli investimenti privati, oltre a concorrere al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dovrebbe consentire di affrontare le cause profonde delle migrazioni che interessano soprattutto i confini meridionali dell'Unione.

Proprio al tema dei fenomeni migratori è dedicato uno dei passaggi più significativi del documento, laddove si sottolinea la complessità del fenomeno, che è globale e di lunga durata, e, se governato in maniera equilibrata, può fornire contributi positivi alla crescita dell'economia mondiale. In questo senso il testo sottolinea l'impegno dell'Unione europea a moltiplicare gli sforzi per gestire meglio la migrazione e gli sfollamenti forzati nei Paesi *partner*, affrontandone le cause profonde, anche attraverso gli strumenti dei partenariati globali.

La Comunicazione prosegue poi (capitolo 4) rimarcando l'importanza dei partenariati, sia quelli tra Governi, che quelli con la società civile e le organizzazioni internazionali. Le azioni congiunte sono considerate necessarie al fine di massimizzare i risultati degli sforzi di cooperazione, sia a livello nazionale, che regionale ed internazionale. Un utile strumento in questa direzione è quello dei Fondi fiduciari dell'Unione europea, che consente di mettere in comune risorse e di rendere più rapidi e flessibili gli strumenti di intervento.

Il documento sottolinea inoltre (capitolo 5) l'importanza di un uso efficiente delle risorse (a partire dal rafforzamento sul versante delle entrate pubbliche) e dei mezzi di attuazione e della coerenza delle politiche di sviluppo. Viene ribadito l'impegno dell'Unione a versare collettivamente lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo (entro i termini previsti dall'Agenda 2030). Indispensabile, inoltre, sarà garantire il rispetto del principio di efficacia alle forme di cooperazione allo sviluppo e promuovere strumenti di trasparenza per la gestione delle risorse.

A tal riguardo, l'ultima parte della Comunicazione (capitolo 6) si sofferma sull'esigenza di garantire un sistema globale, trasparente e affidabile, di monitoraggio e riesame degli obiettivi legati all'Agenda 2030, anche mediante l'uso di appositi indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'elaborazione di una relazione di sintesi congiunta sull'impatto delle azioni dell'Unione europea e degli Stati membri in materia quale contributo europeo al *Forum* politico sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

La senatrice GIANNINI *(PD)* sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, soprattutto perché, come rilevato dal relatore, ha l'intento di integrare l'Agenda 2030 nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea. Propone pertanto che la Commissione possa approfondire questi temi, anche formulando un proprio parere.

Il presidente CORSINI condivide l'osservazione della senatrice Giannini e propone che la Commissione, dopo aver concluso l'esame del documento, discuta una risoluzione.

La senatrice LANZILLOTTA *(PD)* sottolinea la rilevanza delle politiche di sviluppo nell'azione esterna dell'Unione europea. Chiede al Governo un chiarimento sulle modalità di collegamento tra il documento presentato dall'Italia in tema di migrazioni, il cosiddetto *Migration compact*, e le politiche dell'Unione in materia.

Il sottosegretario AMENDOLA ricorda che il documento italiano ha ricevuto un notevole apprezzamento in sede europea. Il percorso della sua implementazione è stato già avviato grazie all'accordo che l'Alto Rappresentante Mogherini ha raggiunto con cinque Paesi africani di partenza o di transito dei migranti. Sottolinea che l'azione del Governo italiano si svolge in piena sintonia con le istituzioni europee, ma anche con iniziative autonome. Tra queste ricorda l'approvazione del Fondo per l'Africa, dotato di duecento milioni di euro, e l'apertura di nuove ambasciate in Paesi chiave come il Niger e la Guinea. Sottolinea inoltre che il documento sull'Africa recentemente approvato dal G20 contiene molti elementi in comune con l'impostazione del *Migration compact*. Dichiara la disponibilità e l'interesse del Governo a fornire un proprio contributo nel corso dell'esame in Commissione del documento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1828) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:* a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;* b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;* c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;* d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile 2015.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore COMPAGNA *(CoR)* illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2051) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre 2015.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente CORSINI dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore SANGALLI *(PD)* illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, Il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2098) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2100) ***Ratifica ed esecuzione del* Memorandum *d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 4.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone infine in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2182) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1º dicembre 2014***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente CORSINI illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, predisposti dal relatore, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2183) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 2016.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

La relatrice FATTORINI *(PD)* illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CORSINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone quindi in votazione l'emendamento 4.1, che è approvato.

Il presidente CORSINI pone infine in votazione l'emendamento 4.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Fattorini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2673) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2674) ***Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Verducci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1828

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2017» *con le seguenti:* «dall'anno 2019», *le parole:* «per l'anno 2015» *con le seguenti:* «per l'anno 2017», *e le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2051

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2015» *con le seguenti:* «dall'anno 2017», *le parole:* «per l'anno 2015» *con le seguenti:* «per l'anno 2017», *e le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4.

4.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» *con le seguenti:* «non devono derivare».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2098

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2015» *con le seguenti:* «dall'anno 2017», *le parole:* «per l'anno 2015» *con le seguenti:* «per l'anno 2017», *e le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4

Art. 4.

4.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «non derivano» *con le seguenti:* «non devono derivare».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2100

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2015», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «anno 2017» *e le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4.

4.1
IL RELATORE

Sostituire la parola: «derivano» *con le seguenti:* «devono derivare».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2182

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2015»*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* «anno 2017» *e le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2183

Art. 3.

3.1
La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2015», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «anno 2017» *e le parole:* «bilancio triennale 2015-2017» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2017-2019».

3.2
La Relatrice

Sopprimere i commi da 2 a 4.

Art. 4.

4.1
La Relatrice

Sostituire la parola: «derivano» *con le seguenti:* «devono derivare».

4.2
La Relatrice

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo sono sostenuti solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

DIFESA (4ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

215ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE propone di deliberare una missione della Commissione presso il Centro *Intelligence* interforze del Reparto informazioni sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative

Il presidente LATORRE dà conto della determinazione unanime maturata nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 23 marzo sull'effettuazione dell'indagine conoscitiva in titolo, proponendo alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione al suo svolgimento.

Nell'ambito dell'indagine potrebbe altresì aver luogo un ciclo di audizioni che ricomprenda i responsabili delle missioni EUNAVFOR-MED (dell'Unione Europea), TRITON (sotto l'egida dell'agenzia FRONTEX) e MARE SICURO (italiana), il Comandante dei sommergibili della Ma-

rina militare, il Comandante del Corpo di Capitanerie di porto ed i responsabili delle organizzazioni non governative operanti nel Mediterraneo centrale. Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha proposto inoltre le audizioni del Capo del gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa, Carlo Parini, e del Procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, alle quali, ove la Commissione convenga, si può ugualmente procedere.

La Commissione, unanime, delibera favorevolmente sulle proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2728) ***Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione***

(Esame e rinvio)

Il presidente LATORRE *(PD)*, relatore sul provvedimento, ne illustra sinteticamente i contenuti, osservando che il disegno di legge si compone di due capi per complessivi 11 articoli.

Nel dettaglio il Capo I (composto dagli articoli da 1 a 7) reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa. Oltre alla puntualizzazione delle attribuzioni politiche del Ministro della Difesa (art. 1), infatti, il provvedimento si incentra sul rafforzamento delle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento (art. 2).

Particolare rilevanza riveste poi l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario Generale (nella veste di Direttore nazionale degli armamenti), sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata (art. 3). Coerentemente con tale misura le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa (carica destinata a essere ricoperta da un civile) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (art. 4).

Importanti disposizioni sono poi dettate in materia di formazione (art. 5), tramite l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca.

Ulteriori interventi riguardano infine la riconfigurazione dell'ispettorato generale della Sanità militare (art. 6), e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (art. 7), tra cui

spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata).

Il Capo II del disegno di legge reca invece le deleghe al Governo per la revisione generale dello strumento militare. Sono previsti, in particolare, principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo (all'art. 8, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa), rimodulazione del modello professionale (all'art. 9, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio, fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), personale militare (sempre all'art. 9, attraverso la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali generali e la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate), e riorganizzazione del sistema della formazione (art. 10), salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del «Libro bianco» del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale. L'ultimo articolo del provvedimento detta, infine, le disposizioni procedimentali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari.

Pone quindi l'accento sul particolare rilievo politico del provvedimento che, essendo volto a definire gli assetti generali della difesa nazionale per adeguarla a sostenere le nuove sfide globali, deve essere valutato sulla base di considerazioni di natura strategica e non contingente. Sarebbe pertanto auspicabile il coagularsi di scelte ampiamente condivise dalla maggior parte delle forze politiche, non circoscritte alla sola maggioranza che sostiene il Governo.

Conclude ipotizzando uno schema di massima per l'organizzazione dei lavori. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno, dopo aver concesso ai commissari un tempo ragionevole per approfondire i contenuti del provvedimento, procedere con la discussione generale, all'esito della quale valutare eventuali proposte di audizioni, per passare poi, in tempi rapidi, alla fase delle votazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* invita la Commissione ad analizzare attentamente la portata degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, osservando che, in generale, il Capo I del provvedimento reca un marcato accentramento di funzioni nella figura del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Il senatore FORNARO *(Art.1-MDP)* domanda al rappresentante del Governo quali siano le ragioni (tecniche, ovvero politiche), alla base del

sistema a doppio binario recato dall'articolato del disegno di legge, che interviene direttamente sulla riforma dei vertici mentre ricorre allo strumento della delega legislativa per le misure concernenti la riforma dello strumento.

Il sottosegretario ROSSI precisa che i due Capi del disegno di legge sono legati da un rapporto di consequenzialità. Gli interventi di riforma dei vertici recati dal Capo I risulterebbero, infatti, di difficile, se non impossibile attuazione senza la contestuale definizione delle deleghe oggetto del capo successivo, sulla cui estensione il Parlamento potrà ovviamente assumere le proprie determinazioni.

Il senatore CONTI *(Misto-UDC)* domanda quale sia la tempistica dell'esame del provvedimento presso la Commissione.

Il presidente LATORRE, riservandosi di definire un calendario più puntuale nei prossimi giorni, ipotizza –compatibilmente con le urgenze imposte dagli altri oggetti in corso d'esame- la trasmissione del disegno di legge all'Assemblea nella prima metà di maggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

717ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La relatrice ZANONI *(PD)* fa presente che il parere che la Commissione è tenuta a esprimere non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto la nota metodologica in esame non affronta problemi di quantificazione e copertura di oneri ma di ripartizione di risorse esistenti. Ricorda altresì che la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale effettua una valutazione approfondita nel merito del provvedimento, per cui potrebbe essere opportuno fare riferimento a tale analisi nell'espressione del parere. La Commissione bicamerale esprimerà il proprio parere nella seduta antimeridiana di domani, proponendo un parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda infine che la Commissione bilancio, nell'esame del precedente schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane, aveva preso atto del parere precedentemente espresso dalla Commissione bicamerale condividendone i contenuti.

Il presidente TONINI, non essendovi richieste di intervento, rimanda alle sedute di domani l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, al fine di verificare l'equilibrio finanziario del testo risultante dalla prima lettura parlamentare. Inoltre occorre acquisire specifica conferma che l'installazione di sistemi di videosorveglianza, come prevista dall'articolo 7, comma 2-*ter*, non può generare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, quali quelli di manutenzione o gestione dei nuovi sistemi. Occorre poi conferma che l'articolo 7, comma 2-*bis*, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, non sia in grado di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo di risparmi di spesa. Sempre in relazione all'articolo 7, va confermato che l'attività aggiuntiva prevista per le commissioni dal comma 2-*quater*, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota di lettura n. 169 del Servizio del bilancio del Senato. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 7 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'estensione dei contributi ad amministratori e sindaci di cui al comma 1, capoverso 15-*bis*, in quanto non è chiaro quale sia la prestazione a favore di tali soggetti a fronte dell'aliquota contributiva prevista dall'ultimo periodo.

Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 9, comma 1, circa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno per le spese della formazione posto che il calcolo delle minori entrate è rimasto lo stesso. La relazione tecnica al disegno di legge originario presentato in Senato stimava infatti numero

di beneficiari che nella relazione tecnica di passaggio appare minore di quello iniziale senza una chiara spiegazione delle ragioni.

In relazione all'articolo 25, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento alla lettera *a)*. Invece, con riferimento alle risorse di cui alla lettera *d)* appare necessario appurare che l'utilizzo di risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei non metta a rischio tale utilizzo e le finalità di quel fondo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla nota n. 172 del Servizio del Bilancio

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l'intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l'innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all'Agenzia dell'entrate che dell'ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all'articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell'onere e nessuna copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l'impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all'Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un'adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2304) ***Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento di cui all'articolo 4. Inoltre, occorre chiarire se le suddette risorse possano essere sufficienti a sostenere le finalità previste dall'articolo 2 del disegno di legge e a coprire le spese per il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni di cui all'articolo 3.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta dei relatori 3.200. Occorre altresì valutare la proposta 4.1. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 3.14 e 3.200/11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, per quanto riguarda la norma che prevede una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), le relative risorse sono attualmente disponibili. Mette poi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone di apportare alcune modifiche al testo affinché risulti chiaro che gli oneri ivi previsti devono essere coperti dalla norma avente carattere generale contenuta all'articolo 5. Segnala che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo starebbe predisponendo una relazione tecnica in cui recepisce tali rilievi.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* chiede conto dei motivi per cui le proposte emendative 3.14 e 3.200/11 presentino maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di rinviare i necessari approfondimenti, anche sugli emendamenti, a una fase successiva, quando la Commissione si sarà espressa sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** Italian parlamentary Committee for Space

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che questo provvede ad istituire dei tribunali tributari senza quantificare l'onere relativo e senza prevedere una corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) ***PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi***

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ricorda che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica di passaggio richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero della giustizia ha predisposto una relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, ha rilevato che l'articolo 15 del provvedimento contiene disposizioni onerose già presenti nel nostro ordinamento giuridico introdotte con la legge di stabilità per il 2016: tale norma, pertanto, necessita di una riformulazione. Viene segnalato, inoltre, che la relazione tecnica non esamina gli articoli da 16 a 19 sui quali, anche se formalmente di competenza del Ministero dell'interno, spetta comunque all'Amministrazione principale predisporre un'analisi tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* segnala che la scorsa settimana, in sede di esame del disegno di legge n. 2705 di conversione del decreto-legge n. 13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, le Commissioni di merito hanno approvato l'emendamento 19.47 (testo 3), in materia di Croce rossa, su cui la Commissione bilancio si era espressa negativamente, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato che tale proposta, priva ancora di relazione tecnica, sarebbe stata bollinata in tempi rapidi dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto le Commissioni riunite, ove lo ritenessero, potevano procedere all'approvazione di quel testo. Reputa pertanto del tutto inusuale che un rappresentante del Governo intervenga in una Commissione di merito preannunciando la verifica positiva di un emendamento, con ciò prevaricando le prerogative proprie della Commissione bilancio. Ricorda infatti che è la Commissione bilancio a dover esprimere un parere sugli emendamenti, basandosi sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo. Segnala peraltro che la relazione tecnica sull'emendamento in questione appare poco chiara, dal momento che prevede la rinuncia a un maggior gettito. Fa presente infine che i tempi di esame delle relazioni tecniche sono troppo ristretti per poterne consentire un esame adeguato e che spesso la Commissione bilancio si trova a esprimere pareri non ostativi senza aver potuto svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio aveva inizialmente dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su due proposte emendative (19.47 (testo 3) e 13.0.1 (testo 2)), che successivamente le Commissioni di merito hanno approvato. Il giorno seguente la Commissione bilancio ha quindi rivisto il parere sulla proposta 19.47 (testo 3) in una sede diversa, ossia in sede di parere per l'Assemblea, dal momento che nel frattempo era pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale proposta emendativa, pertanto, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, qualora dovesse essere riproposta nel maxi emendamento in fase di predisposizione da parte del Governo, non sarebbe soggetta a ulteriori rilievi. Più in generale ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio deve tener conto di volta in volta delle diverse circostanze e della tempistica con cui le altre Commissioni svolgono la loro attività. A seconda dei casi, infatti, taluni possono ritenere che la Commissione proceda con troppa prudenza o con eccessiva celerità, in realtà anche dovendosi adeguare alle modalità con cui si svolge il lavoro nelle Commissioni referenti. In ogni caso, la Commissione, nello svolgere la propria attività, si attiene sempre a una serie rigida di regole, in particolare per quanto riguarda la necessità di disporre di relazioni tecniche ogni qualvolta queste siano prescritte dal Regolamento, relazioni che sono sottoposte a un at-

tento vaglio che ha natura tecnica anche se l'espressione del parere è un atto posto in essere da un organismo politico.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, durante l'esame del disegno di legge in sede referente, aveva personalmente informato le Commissioni di merito del fatto che la Commissione bilancio aveva formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Al tempo stesso, aveva reso noto che il Governo aveva predisposto una relazione tecnica sulla stessa proposta, in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso il successivo voto delle Commissioni di merito in assenza del nulla osta da parte della Commissione bilancio rientra nell'ambito delle responsabilità e delle competenze proprie delle Commissioni parlamentari. Ricorda infine che il giorno successivo, nel momento in cui è pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata, anche la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sulla proposta 19.47 (testo 3). Da ultimo, fa presente che la rinuncia al maggior gettito prevista nella relazione tecnica citata dalla senatrice Bulgarelli è una formulazione correttamente utilizzata dal Dipartimento delle finanze nel predisporre le proprie note ed è una motivazione normalmente utilizzata per l'espressione dei pareri non ostativi in casi come quelli dell'emendamento in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

718ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 17,50

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2705, di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelera-

zione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto all'immigrazione illegale, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Ad una prima verifica risultano compresi nel testo depositato dal Governo tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite in sede referente con sole due particolarità da segnalare: l'emendamento 19.47 (testo 3), che interviene sul processo di riforma della Croce rossa, non è incluso in quanto dichiarato inammissibile dalla Presidenza del Senato. Inoltre, è stato inserito l'emendamento 13.0.1 (testo 2), nonostante avesse ottenuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Questa seconda circostanza merita di essere segnalata, in quanto la riproposizione nell'emendamento di fiducia di un emendamento dichiarato privo di copertura finanziaria, pur nell'autonomia spettante al Governo, non rappresenta un precedente edificante. In ogni caso, la disposizione è ora assistita da relazione tecnica come tutto il resto dell'emendamento di fiducia. Al riguardo, va notato che la verifica positiva è collegata ad una riformulazione indicata dalla stessa relazione tecnica.

Il senatore SPOSETTI *(PD)* ritiene più corretto richiamare il parere contrario già espresso, non rilevando in questa fase la positiva valutazione della Ragioneria generale dello Stato su un testo riformulato.

Il PRESIDENTE fa presente che il parere contrario era stato espresso per assenza di relazione tecnica, e che pertanto la sua redazione e positiva verifica rappresentano un fatto di cui tenere conto.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* chiede di chiarire l'esatta portata della modifica richiesta dalla relazione tecnica, atteso che ad una prima analisi il testo appare solo riscritto in altra forma.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* chiede quali siano le conseguenze di una richiesta di modifica dell'emendamento sul quale il Governo ha già posto la questione di fiducia.

Il PRESIDENTE, in relazione all'ultimo intervento, ricorda che vi è una costante prassi nel senso che il Governo può dichiarare di accettare la segnalazione proveniente dalla Commissione bilancio e conseguentemente dichiarare che il voto di fiducia andrà a svolgersi sul testo riformulato.

Il vice ministro MORANDO precisa che la differenza tra l'emendamento 13.0.1 (testo 2) e la proposta di riformulazione proveniente dalla Ragioneria generale dello Stato è la seguente: prima si consentiva una deroga senza limiti alla legislazione vigente nel variare la composizione

delle Commissioni di concorso, mentre ora ci si limita a diminuire la soglia minima di candidati per ciascuna Sottocommissione, documentando che il maggior fabbisogno di Commissari, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, è compensato dalle minori spese di missione, derivanti dalla più celere conclusione della procedura concorsuale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 marzo 2017, già convocata alle ore 9, è sconvocata. Avverte altresì che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

475ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI *(PD)*, nell'illustrare i profili di competenza, osserva in primo luogo che l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta «busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale del 1º settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1º gennaio 2017 al 30 novembre 2017.

La lettera *c-bis)* inserita al comma 1 prevede, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017. La norma vigente prevede solo l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016. Le esenzioni dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro sono previste esclusivamente per le istanze, i contratti e i documenti presentati in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La lettera *d)* proroga dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016. Il decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016.

Nel corso dell'esame è stato inoltre modificato il comma 1, lettera *e),* n. 2), che disciplina la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati.

Con la modifica apportata, fermo restando che per i tributi non versati il termine per la ripresa della riscossione è il 16 dicembre 2017, viene precisato che alle menzionate ritenute non operate su richiesta si applica l'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000. Dunque la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene – senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione – anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

La lettera *g)* proroga da ottobre 2017 a dicembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal decreto ministeriale 1° settembre 2016.

La lettera *g-bis)* modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua alcune agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Viene spostato dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il ter-

mine per l'emanazione delle ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati. Viene quindi posticipato al 30 giugno 2017 anche il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

I commi da 3 a 9 consentono agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 nonché i tributi dovuti dal 1º al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell'anno 2018, mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato. Si prevede che a tal fine i soggetti finanziatori stipulino contratti tipo definiti da apposite convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. All'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato viene riconosciuto all'istituto bancario un credito di imposta per il pagamento degli interessi e delle spese.

Le modifiche apportate al comma 10 prorogano dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. È di conseguenza posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l'invio della comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata delle singole rate nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse (mediante novella all'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016).

L'articolo 11-*bis*, prevede per i comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, la sospensione dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica.

L'articolo 11-*ter* consente di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.

L'articolo 18-*quater,* introdotto in sede referente, estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre 2018.

L'articolo 20-*bis* destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nello specifico, le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti Spa previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una convenzione con il MIUR, con la quale sono disciplinate modalità e procedure di accesso ai finanziamenti.

Il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* pone un quesito in merito alla previsione di una sospensione dei termini per gli adempimenti dichiarativi, in analogia con quanto disposto in relazione ai pagamenti di tributi.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera *l)*, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore SUSTA *(PD)* ribadisce la proposta di integrare il ciclo di audizioni informali con l'audizione della Guardia di Finanza. Preannuncia quindi l'intenzione di mettere a disposizione dei commissari una bozza di parere, allo scopo di raccogliere valutazioni e proposte di modifica puntuali, finalizzate alla redazione definitiva dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(212) ***Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra***

(220) ***Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra***

(1542) ***MARINELLO ed altri. – Trattamenti pensionistici vittime di guerra***

(1742) ***Laura FASIOLO. – Trattamenti pensionistici di guerra***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In risposta a una sollecitazione del presidente Mauro Maria MARINO il relatore GIACOBBE *(PD)* si riserva di presentare al più presto alla Commissione una proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani, mercoledì 29 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 28 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 329

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTISTI DELLA LIRICA (ASSOLIRICA) E DEL COORDINAMENTO LIBERE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (COLAP), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2287-*BIS *E CONNESSI (CODICE DELLO SPETTACOLO)*

Plenaria

346ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore GOTOR *(Art.1-MDP)*, rilevando che tra gli aspetti di competenza vi sono anzitutto le finalità di riqualificazione socio-culturale delle aree interessate (articolo 2, comma 1-*bis)*, connesse al concetto di sicurezza urbana (articolo 4, comma 1). A tale ultimo riferimento, segnala che la sicurezza urbana viene definita quale bene pubblico afferente «alla vivibilità e al decoro delle città» (articolo 4), da perseguire mediante interventi, fra l'altro, di promozione della cultura del rispetto della legalità.

Dà indi conto dell'articolo 5, secondo cui i sindaci e i prefetti possono sottoscrivere appositi patti per l'attuazione della sicurezza urbana, volti a realizzare diversi obiettivi tra cui la promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, per coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Dette aree sono quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, nonché musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. Fa presente al riguardo che l'espressione introdotta nel corso dell'esame in prima lettura parrebbe ampliare il novero delle aree urbane includendo, da un lato, quelle esplicitamente richiamate senza che necessariamente si debbano contraddistinguere per la presenza di flussi turistici e, dall'altro, qualsiasi luogo (anche non di rilievo culturale o di altro tipo) interessato dai flussi turistici.

Si sofferma poi sull'articolo 8, recante alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Un primo gruppo di disposizioni – prosegue il relatore – interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale. In particolare, si prevede che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem* qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Precisa altresì che si riconosce esplicitamente in capo al sindaco il potere di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione per disporre – per un periodo non superiore a trenta giorni – limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superal-

coliche. Anche a seguito di alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il ricorso a tale strumento è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.

Sottolinea quindi che l'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca l'accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Dette misure si applicano anche alle aree urbane dove si trovano musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico. Precisa inoltre che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito nonchè nelle aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari.

In ultima analisi, illustra l'articolo 13, recante ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in strutture scolastiche e universitarie. In merito, fa presente che il questore potrà disporre per motivi di sicurezza – nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico), nelle scuole, nei plessi scolastici, nelle sede universitarie o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto – di durata tra uno e cinque anni – può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali e deve essere comunque disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario del divieto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA *(PD)*, sottolineando che il disegno di legge in titolo reca nuovi interventi per le popolazioni colpite dai sismi del 2016 e 2017, e si pone in continuità con i decreti-legge n. 189 del 2016 (Atto Senato n. 2567) e n. 205 del 2016 (Atto Senato n. 2597).

Tra le norme di competenza segnala anzitutto l'articolo 1, comma 2-*sexies*, secondo cui, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le diocesi, situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene – all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali. Qualora, per le stesse finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile effettuare interventi di natura definitiva economicamente più convenienti, i medesimi soggetti possono provvedervi previa autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo. Ricorda poi che l'elenco delle chiese classificate inagibili secondo la direttiva del 23 aprile 2015, sulle quali saranno autorizzati gli interventi, sarà individuato con ordinanza commissariale, tenuto conto delle azioni ritenute prioritarie nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Rammenta peraltro che per la programmazione e ricostruzione dei beni culturali e opere pubbliche – fra i quali sono esplicitamente ricompresi immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, e chiese – si promuove un Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

Evidenzia altresì che l'articolo 3, comma 1-*bis,* detta disposizioni specifiche per l'erogazione delle risorse destinate, fra l'altro, agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale già disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012.

Un'altra norma di interesse – prosegue la relatrice – è l'articolo 5, secondo cui, in deroga alle disposizioni vigenti, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016-2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni e se la frequenza è stata inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Puntualizza comunque che tali previsioni si applicano anche nei comuni delle medesime regioni non ricompresi negli allegati sopra indicati, nei quali, tuttavia, risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a seguito degli eventi sismici. Inoltre, si autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016-2017.

Rende peraltro noto che, con circolare ministeriale del 9 marzo 2017, relativa alla formazione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado dell'anno sco-

lastico 2016-2017, è stata anticipata la previsione che le commissioni d'esame delle scuole, relative ai territori colpiti dagli eventi sismici, saranno composte solo da membri interni, in numero non superiore a sei, ferma restando la nomina del presidente esterno.

Dopo aver sottolineato che le disposizioni in questione seguono alle misure precedentemente introdotte con il decreto-legge n. 189 del 2016, nonché con circolari ministeriali, segnala che, per contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco della città di Teramo, è assegnato all'Azienda per il diritto allo studio della medesima città un contributo di 3 milioni di euro per il 2017 finalizzato a realizzare la nuova residenza studentesca.

Infine, con riferimento agli immobili, si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017-2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Nel descrivere le innovazioni introdotte dall'articolo 6 in ordine alle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, pone l'accento sull'articolo 7, comma 2, lettera b-*bis)*, in ordine al trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. Detta disposizione stabilisce che, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

Invita indi a prestare attenzione anche all'articolo 18, comma 2, che prevede il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. In particolare, riferisce che i commi 2 e 3 recano disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prevedendo l'incremento, fino a ulteriori venti unità, della segreteria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite un milione di euro annui per il quinquennio 2017-2021; oltre a ciò si autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare (comma 3), per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale.

Illustra successivamente l'articolo 20-*bis,* che destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le ri-

sorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dopo aver rilevato che almeno il 20 per cento di tali risorse deve essere destinato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, osserva che si tratta di fondi non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 in relazione a ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, ovvero necessari a seguito di indagini diagnostiche o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Specifica comunque che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Avviandosi alla conclusione, rende noto che l'articolo 21-*ter* destina le risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Tale assegnazione è disposta in deroga ai criteri di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale concernenti la conservazione dei beni culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2670) ***Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice IDEM *(PD)*, sottolineando che il disegno di legge n. 2670, già approvato dalla Camera dei deputati e composto da 11 articoli, reca disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Per quanto riguarda i profili di interesse, dà conto anzitutto dell'articolo 1 che menziona, tra l'altro, la finalità di salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

L'articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative all'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei beni e delle at-

tività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze, l'individuazione e la classificazione di tratte dismesse o sospese aventi particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Si prevede altresì che i tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico e relative pertinenze possano essere utilizzati e valorizzati per le finalità della legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali. Fa presente peraltro che il testo invita a prestare particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.

Riferisce poi che, in deroga alla disciplina generale, con decreto interministeriale sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, a condizione che siano comunque assicurati i requisiti di copertura finanziaria, alcune tratte specifiche, puntualmente elencate.

Evidenzia altresì che si prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici, individuandone le caratteristiche e stabilendo l'istituzione, nell'ambito del Registro immatricolazioni nazionale, di una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali (FIFTM) e di altre associazioni di categoria.

Per quanto concerne l'articolo 4 sulla gestione dell'infrastruttura, fa presente che le tratte ferroviarie ad uso turistico, le stazioni, le relative opere d'arte e pertinenze restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza infrastrutturale. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.

L'articolo 5 stabilisce poi che per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni, le Amministrazioni competenti, ovvero il Dicastero delle infrastrutture e le regioni interessate a seconda di chi sia il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procedano alla previa pubblicazione sul proprio sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso per la ricerca di soggetti gestori o per comunicare il ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso tale periodo di pubblicazione dell'avviso, l'Amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse e fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Codice degli appalti sui motivi di esclusione. La relatrice dà indi conto della procedura prevista per la trasmissione e la valutazione delle domande, ferma restando l'acquisizione del parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 8, relativo alla possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle connesse attività commerciali di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Tali convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.

In conclusione, rileva che in base all'articolo 9, i gestori dei servizi di trasporto e delle relative attività commerciali assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative correlate ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI *(PD)*, precisando che la Commissione ha richiesto alla Presidenza del Senato di poter rendere osservazioni alla 8ª Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni correttive e integrative del Codice degli appalti.

Per quanto riguarda le norme di competenza, si sofferma preliminarmente sull'articolo 12, comma 1, che modifica l'articolo 25 del Codice, al fine di intervenire sull'articolazione delle fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di prevedere l'emanazione di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla medesima procedura e di specificare gli interventi previsti per l'adozione di procedimenti di semplificazione e accelerazione, ampliandone le ipotesi di applicazione.

In dettaglio, precisa che in base alla lettera *a)*, che modifica il comma 8 dell'articolo 25 del Codice, si sopprime il riferimento all'articolazione in due fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che è contenuto nella normativa vigente, in quanto – secondo la relazione illustrativa – non si tratta di «due fasi» ma di due livelli di approfondimento, fermo restando che l'esecuzione dei momenti successivi dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente.

Rileva poi che la lettera *b)*, sostitutiva del comma 13 dell'articolo 25 del Codice, prevede l'emanazione – entro il 31 dicembre 2017 – di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al medesimo articolo 25 del

Codice. Il nuovo comma 13, ribadendo quanto già previsto dall'attuale normativa, prevede altresì che con il medesimo atto siano individuati i procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.

Sottolinea altresì che la lettera *c)*, sostitutiva del comma 15 dell'articolo 25 del Codice, consente alle stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, di opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, di ricorrere alla procedura del regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo tra il Soprintendente e la stazione appaltante. Fa notare dunque che rispetto alla norma vigente, che prevede il ricorso al predetto regolamento solo in caso di ritenuta durata eccessiva del procedimento, si amplia la facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere a modalità acceleratorie della procedura.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 83, modificativo del comma 4 dell'articolo 147 del Codice, che disciplina i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali, ivi compresi gli scavi archeologici. In particolare, la modifica recata al comma 4 stabilisce che i lavori previsti al comma 3 dell'articolo 147 e quelli relativi a lavori di scavo archeologico, anche subacqueo e a lavori relativi al verde storico del Codice dei beni culturali e del paesaggio siano «di regola» appaltati sulla base del progetto esecutivo, introducendo la possibilità di derogare all'obbligo previsto.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che secondo l'articolo 84 – recante un periodo aggiuntivo al comma 6 dell'articolo 148 del Codice dei contratti pubblici – per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo in deroga al disposto di cui all'articolo 95, comma 4. Quest'ultima norma, consente, infatti, l'aggiudicazione degli appalti secondo il criterio del minor prezzo nei seguenti casi: per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2304) ***Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 3.200 e 4.100 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta), riferiti all'ulteriore testo unificato adottato dalla Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 12 ottobre 2016).

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 3.200, pubblicati in allegato.

La senatrice PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)* dà per illustrati i subemendamenti a sua firma.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* dà conto del subemendamento 3.200/3, giudicando inopportuna la presenza di parlamentari nazionali nel Comitato promotore. Sottolinea inoltre la stretta connessione tra i subemendamenti 3.200/7 e 3.200/10 in merito al ruolo delle Commissioni parlamentari. Dopo essersi soffermata sul subemendamento 3.200/8, mette in risalto l'esigenza di garantire trasparenza e pubblicità, sottesa al subemendamento 3.200/11. In ultima analisi, fa presente che attraverso il subemendamento 3.200/16 si intende sopprimere il comma 7.

Il PRESIDENTE fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***

(1116) ***Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, durante la riunione per la programmazione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana, si è convenuto di fissare a giovedì 30 marzo, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287-*bis* (assunto quale testo base).

Prende atto la Commissione.

La senatrice PUGLISI *(PD)* chiede di posticipare tale termine a mercoledì 5 aprile.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e si riserva di sottoporre la questione alla relatrice.

Comunica poi che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti dell'Associazione nazionale artisti della lirica (Assolirica) e del Coordinamento libere associazioni professionali (Colap), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.200 DEI RELATORI RIFERITO ALL'ULTERIORE TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355

Art. 3.

3.200/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.» *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» *con le seguenti:* «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».

3.200/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza».

3.200/3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo,» *fino a:* «appartenenza».

3.200/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», *comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore dell'Appennino».

3.200/5

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», *comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* «tre personalità di chiara fama» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani e due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione «Amici del *Certamen Ovidianum* Sulmonense».

3.200/6

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», *comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «tre personalità di chiara fama» *con le seguenti:* «due personalità di chiara fama».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «tre esperti» *con le seguenti:* «due esperti».

3.200/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», *comma 1, dopo la parola:* «nominati» *aggiungere le seguenti:* «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti,».

3.200/8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», *comma 1, sostituire le parole:* «due mesi» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

3.200/9

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis.* Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.200/10

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le Camere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3.200/11

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

3.200/12

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.200/13

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, i quali non possono essere anche membri del Comitato promotore».

3.200/14

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* «letteraria» *aggiungere le seguenti:* «scelte sulla base del più alto livello di competenza culturale».

3.200/15

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

3.200/16

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *sopprimere il comma 7.*

3.200/17

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 7, sostituire le parole:* «di giovani studiosi, di età inferiore ad anni venticinque,» *con le seguenti:* «composto da studenti delle università statali e delle scuole secondarie pubbliche, studiosi».

3.200/18

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», *comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

300ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ORRÙ *(PD)* illustra il provvedimento in titolo, che introduce misure urgenti per la tutela della sicurezza delle città. Si suddivide in due capi, il primo dei quali volto a disciplinare la collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, mentre il secondo capo contiene disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.

Per quanto riguarda le norme di interesse per la 8ª Commissione, che è chiamata ad esprimersi in sede consultiva per il parere alla 1ª Commissione, segnala innanzitutto, nell'ambito del Capo II, l'articolo 9, relativo a misure a tutela del decoro di determinati luoghi. In particolare, si stabilisce che chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, sia soggetto alla contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Viene inoltre sanzionato con la misura dell'allontanamento chi, negli stessi spazi, venga trovato in stato di ubriachezza, compia atti contrari alla pubblica decenza,

eserciti il commercio abusivo o l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.

Si stabilisce poi che i regolamenti di polizia urbana possano individuare ulteriori aree urbane, sulle quali insistono istituzioni scolastiche, culturali o comunque interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico, alle quali estendere l'ambito di applicazione delle misure introdotte. La competenza per l'adozione dei provvedimenti è attribuita al sindaco del comune interessato, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio. Si prevede inoltre un vincolo di scopo per i proventi delle sanzioni irrogate, che devono essere destinati ad interventi di recupero del degrado urbano.

Le modalità esecutive della misura dell'allontanamento prevista dall'articolo 9 vengono dettagliatamente disciplinate dall'articolo 10 del decreto.

Con l'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, vengono poi inasprite le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 15-*bis*, del Codice della Strada per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La disposizione, quindi, non interviene sulla configurazione dell'illecito, ma aumenta il valore della sanzione amministrativa fissandola da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.500 euro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANUCCI *(PD)* ritiene opportuno che nel provvedimento in esame siano sanzionati in modo severo coloro che turbano la quiete e offendono il decoro nei centri storici delle città. Sanzioni ugualmente severe dovrebbero essere inflitte anche a coloro che mettono in atto, nelle stesse zone, una condotta di guida imprudente e pericolosa.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* invita a valutare con attenzione alcuni dei comportamenti sanzionati, in quanto, pur essendo certamente condivisibile la finalità della disposizione, la definizione dei comportamenti stessi sembrerebbe molto ampia e potrebbe prestarsi ad equivoci.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (n. COM (2017) 10 definitivo)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano colleghi interessati a svolgere considerazioni in sede di discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di predisporre una proposta di parere in tempi rapidi.

Il relatore RANUCCI *(PD)* si impegna a predisporre una proposta di parere da sottoporre ai colleghi. Segnala in proposito che nella stessa terrà conto anche delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria svolta sul disegno di legge n. 2603 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni) in corso di esame presso la Commissione, che riguarda temi strettamente connessi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2756, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 28 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 337

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 963 (CONTROLLI NEL SETTORE DELLA PESCA)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

316ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ N. COM (2016) 821 DEF. (COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO SISTEMA INFORMAZIONE MERCATO INTERNO)

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella giornata di giovedì 23 marzo scorso ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'atto comunitario COM (2016) 821, recante «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno», con le audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10ª Commissione.

Comunica che nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone inoltre, su indicazione del relatore Scalia, di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle prossime sedute, con l'esame degli atti comunitari, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, COM (2016) 767 e COM (2016) 861, recanti rispettivamente «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)» e «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)» anch'essi facente parte del cosiddetto «Pacchetto energia pulita per tutti gli europei».

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il senatore SCALIA *(PD)*, relatore, presenta una proposta di parere favorevole, segnalando che gli articoli su cui aveva formulato osservazioni, nel corso della prima lettura, non sono stati modificati – nelle parti oggetto delle medesime osservazioni – dalla Camera dei deputati.

Su richiesta del senatore CASTALDI *(M5S)*, la Commissione conviene di rinviare alla seduta di domani la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame degli atti comunitari sottoposti al parere sulla sussidiarietà nn. COM (2016) 767 e COM (2016) 861 definitivi, recanti rispettivamente «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)» e «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)» e con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2692 di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», approvato dalla Camera dei deputati, per il parere alla 5ª Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA *(PD)* illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2756, che contiene una pluralità di interventi per affrontare le criticità delle popolazioni colpite dai recenti terremoti nell'Italia centrale.

Con l'articolo 10 si autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE, che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Si specifica che le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari sono definite con apposito decreto interministeriale e che le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

La relatrice passa poi ad illustrare l'articolo 12 che estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito

introdotta per il 2016, in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

Da ultimo, si sofferma sull'articolo 18 che, modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Si prevede la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato fino a 700 unità ulteriori per il 2018. Tali disposizioni concernenti le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si richiama la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura di propri uffici, di verificare la sussistenza di altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile). La relatrice si riserva, infine, di proporre uno schema di parere favorevole, considerata la gravità della situazione affrontata dall'atto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore ICHINO *(PD)*, affermando che lo schema di decreto legislativo in titolo presenta questioni cruciali per la disciplina del pubblico impiego. Ne espone le potenziali criticità che potranno essere rappresentate alla Commissione di merito. Riferendosi all'articolo 3, sottolinea la necessità di rendere efficace il potere di trasferimento dei dipendenti. Solleva perplessità sulle modalità di esercizio del potere disciplinare, previste dagli articoli da 12 a 17. Ritiene a tale proposito opportuno valorizzare le capacità manageriali dei dirigenti. Si sofferma inoltre sulla disciplina delle collaborazioni autonome, del lavoro a termine e del lavoro accessorio di cui agli articoli 5 e 9, che si prefiggono di riassorbire le realtà del precariato indebito, alla luce anche delle sanzioni comminate dalla Corte di giustizia europea. È necessario però porsi il problema delle situazioni di incertezza finanziaria che possono rendere non praticabile la stabilizzazione dei lavori precari. Prende in esame la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio in materia di licenziamenti. Richiama l'articolo 21 che interviene sul potere di recesso della pubblica amministrazione dal rapporto di lavoro, istituendo un limite del risarcimento dovuto al lavoratore indebitamente licenziato. Precisa il nuovo assetto dei rapporti fra contrattazione collettiva e legislazione, che segna una discontinuità rispetto al decreto legislativo n. 150 del 2009, muovendosi verso la piena derogabilità della disciplina ad opera della contrattazione collettiva. In conclusione, riferendosi all'articolo 13, plaude alla possibilità che più enti pubblici possano gestire in forme consortili tutta la materia

del personale. Tale soluzione, però, richiede adeguate modalità di riparto degli oneri.

Il presidente SACCONI, dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, auspica che la Commissione possa esprimere un parere che si coordini efficacemente con quello che sarà espresso sull'atto del Governo n. 391. Invita pertanto il relatore Ichino e il senatore Pagano, relatore per l'Atto del Governo n. 391, ad armonizzare i testi dei rispettivi schemi di osservazioni.

Il senatore PAGANO *(AP-CpE)*, nel richiamare la disciplina dell'articolo 20 dello schema di decreto, esprime l'auspicio che siano inquadrati nei ruoli delle pubbliche amministrazioni quei lavoratori che, selezionati con specifici requisiti, hanno svolto per determinati periodi funzioni dirigenziali.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* riporta il caso dei lavoratori socialmente utili, che hanno rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione che a volte durano da molti anni. Lamenta che lo schema di decreto legislativo in esame non tiene in debito conto tali lavoratori.

La senatrice GATTI *(Art.1-MDP)* invita il relatore, nella formulazione dello schema di osservazioni, a tenere in considerazione ipotesi di eccesso di delega relative alla disciplina del rapporto fra contrattazione collettiva e legislazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento la relatrice FAVERO *(PD)*, che si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. L'articolo 5 indica tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, ai fini della promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale, mediante progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità e in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Illustra poi l'articolo 7, che prevede la possibilità per i comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del territorio, cui vengono riconosciuti i benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. L'articolo 11 interviene in materia di occupazione arbitrarie di immobili e definisce i percorsi attraverso i quali l'autorità di Pub-

blica Sicurezza può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per lo sgombero devono essere tenute in considerazione delle priorità indicate, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.

La relatrice dà conto dell'articolo 14, che detta disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle regioni. A tal fine è consentito di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112. Da ultimo, nell'ambito degli interventi per il decoro urbano, si sofferma sull'articolo 16, che integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale (per combattere, in particolare, il fenomeno dei cosiddetti *writers)*. Viene stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito. Per la concessione del beneficio può essere disposta dal giudice la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività con il consenso dell'interessato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

434ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)* trova discutibile l'impostazione del provvedimento in esame, in quanto esso affronta il tema della marginalità sociale, che come è noto è anche causa di perdita di salute, con strumenti di controllo e di repressione.

Ciò premesso, si sofferma su alcune questioni puntuali.

Nell'ambito delle iniziative di coordinamento interistituzionale per la promozione e l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, previste dall'articolo 1, ritiene che occorrerebbe affrontare anche la questione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che richiede forte collaborazione tra i Ministeri competenti, i servizi sanitari regionali e gli enti locali dove sono ubicate le strutture.

Con riguardo all'articolo 7, commi da 2-*ter* a 2-*sexies*, in tema di riconoscimento del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio al personale di polizia locale, reputa che occorrerebbe un supplemento di ri-

flessione sulla *ratio* della norma, posto che si tratta di spese comunque sostenute del Servizio sanitario nazionale.

In riferimento al comma 4 dell'articolo 3, osserva che occorrerebbe prevedere non solo il «monitoraggio» ma anche la «valutazione» degli accordi per la promozione della sicurezza integrata, e stabilire che il Governo debba riferire in proposito alle Camere.

In relazione all'articolo 14, che per le attività connesse al numero unico europeo 112 prevede la possibilità di procedure assunzionali, segnala che la disposizione non chiarisce se il reclutamento di personale riguardi solo le forze di polizia o anche – come sarebbe a suo avviso auspicabile – il settore sanitario.

In merito all'articolo 17 e alla sottesa clausola di neutralità finanziaria, solleva perplessità legate alla realizzabilità degli interventi previsti dal testo a risorse invariate.

In conclusione, auspica che il parere che verrà reso dalla Commissione possa essere pubblicato con le modalità stabilite dall'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)* osserva che il testo in esame, malgrado alcuni interventi migliorativi derivanti dall'approvazione alla Camera di emendamenti proposti da Forza Italia, appare privo di concretezza e di incisività, recando disposizioni formulate per lo più in termini facoltizzanti e non precettivi, o comunque accompagnate da tali e tante possibilità di deroga da rendere del tutto aleatorio il reale innalzamento della sicurezza. Cita, a titolo di esempio, il comma 3-*bis* dell'articolo 11, che prevede la possibilità di deroga alle norme che escludono l'allacciamento ai servizi pubblici per gli immobili occupati abusivamente; nonché il comma 1 dell'articolo 13, che prevede che il questore possa – e non già debba – disporre il divieto di accesso o di stazionamento nelle vicinanze di determinati locali nei confronti delle persone condannate nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In conclusione, esprime il convincimento che per innalzare davvero i livelli di sicurezza delle città occorrerebbero investimenti di risorse per potenziare il controllo dei territori da parte delle Forze dell'ordine, nonché disposizioni legislative formulate in maniera chiara e cogente.

La senatrice MANASSERO *(PD)* osserva che il provvedimento in esame fornisce in realtà strumenti adeguati per rispondere alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini: tra le varie misure a suo avviso condivisibili vi sono i Patti per la sicurezza urbana e gli interventi in materia di disagio sociale e per il contrasto all'abuso di alcolici, all'uso di stupefacenti e alle occupazioni irregolari.

Segnala, per quanto di competenza della Commissione, l'opportunità di un maggiore coinvolgimento dei servizi socio-sanitari nella pianificazione delle attività di inclusione, protezione e solidarietà sociale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* premette che il provvedimento in esame appare caratterizzato da un'impostazione condivisibile, affrontando le correlazioni tra marginalità sociale e sicurezza urbana.

Ritiene tuttavia condivisibili le perplessità avanzate in precedenza dalla senatrice Rizzotti per ciò che attiene alla blanda formulazione delle disposizioni recate dal testo, per lo più prive di reale portata prescrittiva. Ad acuire la predetta criticità, ad avviso dell'oratore, vi è la clausola di neutralità finanziaria introdotta dall'articolo 17, che rende manifesta l'assenza di risorse aggiuntive per garantire la realizzabilità degli interventi prefigurati dal testo.

Il senatore GAETTI *(M5S)* reputa che il testo in esame non vada al di là della enunciazione di buone intenzioni, sia per il carattere non cogente di molte delle disposizioni sia per il mancato stanziamento di risorse adeguate.

Esprime il convincimento, anche sulla scorta della propria esperienza come componente della Commissione antimafia, che i problemi di sicurezza legati alla marginalità sociale debbano essere affrontati più con attività di prevenzione e di inclusione che con strumenti di controllo e repressione.

La senatrice PADUA *(PD)* esprime soddisfazione per un provvedimento, quale quelle in esame, che a suo giudizio coniuga l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle città con il contrasto dell'emarginazione sociale, collegando i propri effetti a quelli di altri provvedimenti già adottati. A titolo di esempio, menziona il comma 3-*bis* dell'articolo 11, che prevede la possibilità di derogare alle norme che escludono l'allacciamento ai pubblici servizi per gli immobili occupati abusivamente, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela e a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

La senatrice SILVESTRO *(PD)* ritiene non fondate le doglianze concernenti l'asserita mancanza di prescrittività e incisività delle disposizioni recate dal provvedimento in esame: a ben vedere, diverse sono le norme in grado di produrre effetti giuridicamente rilevanti (in particolare, quelle concernenti i patti per la sicurezza urbana, i poteri di ordinanza e i regolamenti comunali in materia di sicurezza pubblica).

Rimarca la necessità di individuare un corretto bilanciamento tra le esigenze connesse alla tutela della sicurezza e quelle legate alla protezione dei diritti delle persone, in particolar modo di quelle che versano in una condizione di marginalità sociale.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)*, anche alla luce dell'esperienza maturata come amministratore locale, paventa che le misure introdotte dal decreto-legge in esame possano restare prive di efficacia in assenza di un adeguato incremento delle risorse. Segnala, a titolo esemplificativo, la difficoltà di far eseguire dagli organi di polizia locale provvedimenti di

sgombero di aree o immobili occupati abusivamente, sia per l'accresciuta estensione delle fasce sociali in condizioni di difficoltà, sia per il diminuito rispetto nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al Relatore.

Il relatore ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, intervenendo in sede di replica, annuncia che in sede di predisposizione della proposta di parere focalizzerà l'attenzione sulle tematiche di stretta competenza della Commissione, ossia sugli aspetti di rilievo socio-sanitario degli interventi prefigurati dal testo in esame.

La PRESIDENTE, dopo aver rammentato che nella giornata di domani avranno luogo l'illustrazione e la votazione della proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame.

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO *(PD)* introduce l'esame del provvedimento in titolo, illustrando le disposizioni attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 10-*bis* demanda alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di predisporre un piano straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai comuni aventi meno di 3.000 abitanti.

Il piano deve essere predisposto entro il 30 aprile 2017 e non può determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esso è presentato al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il piano deve indicare le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione, tra le quali la possibilità di distribuzione temporanea da parte delle farmacie convenzionate (con il Servizio sanitario nazionale) dei medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali. Tale possibilità è subordinata alla stipulazione (secondo la relativa facoltà generale) di un accordo tra la regione e le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi anche presso le farmacie suddette (con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le aziende sanitarie locali) delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente.

Per le regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario, il piano straordinario di erogazione dei farmaci in esame è oggetto di valutazione nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.

L'articolo 17-*bis* concerne, oltre ai comuni colpiti dagli eventi sismici suddetti, quelli danneggiati dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009. Tale articolo prevede che, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70) non si applichi ai comuni suddetti.

L'esclusione è stabilita a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del medesimo decreto ministeriale n. 70 (Tavolo istituito con decreto ministeriale del 29 luglio 2015).

L'articolo 18-*sexies* modifica la disciplina sulle verifiche tecniche – da parte delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria – relative ai presidi ospedalieri nelle aree colpite dai suddetti eventi sismici del 2016 e del 2017. La novella prevede che con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, siano definite le procedure per tali verifiche. In merito, la norma vigente prevede che gli interventi stessi connessi alla verifica tecnica siano adottati con ordinanza di protezione civile, mentre, in base alla novella, essi sono implicitamente di competenza della singola regione. La novella, inoltre, sopprime il riferimento specifico al miglioramento sismico delle strutture in oggetto (che era anch'esso demandato all'ordinanza suddetta). Resta fermo che gli oneri finanziari sono a carico delle risorse stanziate per le emergenze in esame a far data dal 24 agosto 2016.

In conclusione, la relatrice illustra la novella di cui al comma 2, lettera *c)*, numero 1), dell'articolo 7, concernente i rifiuti derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici colpiti dai suddetti eventi sismici del 2016 e del 2017.

La novella, tra l'altro, esplicita – richiamando la norma generale in materia di gestione dei rifiuti (di cui all'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) – che i rifiuti in esame devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse (tutelati in base alla normativa vigente).

La PRESIDENTE comunica che, in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea, occorrerà concludere l'esame del provvedimento entro la fine della corrente settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 251

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 438 (DISTURBI ALIMENTARI)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 28 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2727) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***: rinvio dell'espressione del parere;

alla 1ª Commissione:

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

297ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE STRALCIO DELL'ATTO SENATO 1676

Il presidente MARINELLO comunica che, nelle more dell'istruttoria propedeutica all'avvio dell'esame dei disegni di legge stralcio dell'Atto Senato 1676, è emersa l'opportunità di non fare riferimento al testo degli articoli già stralciati dal cosiddetto «collegato ambientale», bensì ad una proposta di articolato in esito ad approfondimenti istruttori che il Dicastero dell'ambiente aveva assicurato che avrebbe svolto allorché tali articoli furono stralciati nel corso dell'esame in Assemblea. A tale riguardo, il ministro Galletti si è già dichiarato disponibile a riferire in Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 103)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARINELLO *(AP-CpE)*, in qualità di relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il senatore PEGORER *(Art.1-MDP)*, in dichiarazione di voto, osserva che la proposta di nomina del dottor Laporta sembra essere la naturale conseguenza del suo incarico di direttore generale. Ritiene tuttavia che ai meriti illustrati nel *curriculum* non siano corrisposti analoghi risultati dell'ISPRA, la cui attività – in questi anni – non è stata esente da critiche.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Laura BIGNAMI *(Misto-MovX)*, CALEO *(PD)*, CUOMO *(PD)*, DALLA ZUANNA *(PD)*, DE SIANO *(FI-PdL XVII)*, IURLARO *(ALA-SCCLP)*, MARINELLO *(AP-CpE)*, MARTELLI *(M5S)*, MORGONI *(PD)*, Vilma MORONESE *(M5S)*, Paola NUGNES *(M5S)*, LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* (in sostituzione di Orellana), PEGORER *(Art.1-MDP)*, PICCOLI *(FI-PdL XVII)*, SANGALLI *(PD)* (in sostituzione della senatrice Puppato), SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*, SOLLO *(PD)*, VACCARI *(PD)* e ZIZZA *(CoR)*.

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Stefano Laporta è approvata con 12 voti favorevoli, 1 contrario, 4 astensioni e 2 schede bianche.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (n. COM (2017) 54 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 195)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* illustra un nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto di alcune indicazioni del senatore Vaccari.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione favorevole, che risulta approvato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo) (n. 317)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore VACCARI *(PD)* illustra la relazione, ricordando preliminarmente che il pacchetto sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015, comprende proposte legislative in materia di rifiuti, con obiettivi a lungo termine per ridurre il collocamento in discarica e aumentare il riciclaggio e il riutilizzo. Al fine di creare l'anello mancante del ciclo di vita dei prodotti, è previsto anche un piano d'azione a sostegno dell'economia circolare in ogni fase della catena del valore: produzione, consumo, riparazione e fabbricazione, gestione dei rifiuti e reimmissione nell'economia delle materie prime secondarie. La relazione presenta una panoramica degli interventi realizzati in settori quali i rifiuti alimentari, la progettazione ecocompatibile, i concimi organici, le garanzie per i beni di consumo, nonché l'innovazione e gli investimenti. I principi dell'economia circolare sono stati gradualmente integrati nelle migliori pratiche industriali, negli appalti pubblici verdi, nell'utilizzo dei fondi della politica di coesione, nonché mediante nuove iniziative nei settori edile e idrico. In ordine cronologico, in base alla data di completamento, la relazione riporta le azioni adottate in base agli impegni assunti nel piano d'azione per l'economia circolare, nel 2016, soffermandosi sulla costituzione dei patti per l'innovazione e la progettazione ecocompatibile. Particolare rilievo viene riconosciuto alle misure in materia di rifiuti alimentari e riduzioni degli sprechi, indicato quale aspetto centrale dell'economia circolare nell'ambito della catena del valore. Si fa inoltre riferi-

mento alla Comunicazione sui processi di produzione di energia dai rifiuti e sul loro ruolo nell'economia circolare, che affronta in particolare il tema della termovalorizzazione, che persegue, tra l'altro, l'obiettivo di incrementare il recupero di energia dai rifiuti. Si fa riferimento anche alla proposta che restringe l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetta «direttiva RoHS»), aumentando le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di tali apparecchiature ed incrementando la prevenzione, nell'ottica della gerarchia dei rifiuti. A livello europeo, è stata predisposta una piattaforma che riunisce la Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI), i partecipanti ai mercati finanziari e le imprese, al fine di migliorare la conoscenza della logica imprenditoriale alla base dell'economia circolare ed incoraggiare gli investitori ad avviare progetti di economia circolare. In aggiunta alle iniziative chiave, la relazione indica poi ulteriori azioni della Commissione, quali migliori pratiche, appalti verdi, informazione dei consumatori, finanziamenti e regimi di sostegno, considerati strumenti essenziali per un'economia circolare a prassi diffusa. La Comunicazione sottolinea, in conclusione, l'essenzialità di mantenere lo slancio impresso dall'adozione del pacchetto di misure sull'economia circolare e dalle azioni a tutti i livelli, al fine di rendere l'economia circolare una realtà a beneficio di tutti gli europei. In tal senso, la realizzazione coerente del piano d'azione e la rapida adozione delle proposte legislative in materia di rifiuti e concimi contribuiranno a offrire orientamenti chiari agli investitori e a sostenere la transizione.

Fa infine presente che, poiché il tema delle buone pratiche è emerso anche nel corso di un'audizione, in occasione dell'esame dell'Atto sul futuro sostenibile dell'Europa (atto comunitario n. 280), è utile approfondire tali aspetti con un ciclo di audizioni mirato all'acquisizione delle esperienze nazionali di maggiore rilievo in linea con la circolarità e la sostenibilità della produzione.

Il presidente MARINELLO condivide la proposta del relatore Vaccari ed invita i rappresentanti dei Gruppi a presentare proposte di audizione mirate.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare» (COM (2017) 34 definitivo) (n. 316)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice PUPPATO *(PD)* illustra la Comunicazione che si inserisce nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, adottato il 2 dicembre 2015, contenente un'agenda per la transi-

zione che prevede l'adozione di un modello di crescita più attento alla sostenibilità ambientale, in linea anche con gli impegni assunti nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In tale quadro, la Comunicazione chiarisce la posizione dei differenti processi di termovalorizzazione all'interno della gerarchia dei rifiuti e le relative conseguenze in termini di sostegno finanziario pubblico (sezione 2). Essa fornisce agli Stati membri orientamenti per migliorare l'utilizzo degli strumenti economici e la pianificazione delle capacità, nell'ottica di evitare o ovviare a potenziali eccessi di capacità di incenerimento dei rifiuti (sezione 3). Individua altresì le tecnologie e i processi che attualmente hanno le maggiori potenzialità in termini di ottimizzazione della produzione di energia e materiali, tenendo conto dei cambiamenti attesi nelle materie prime per i processi di termovalorizzazione (sezione 4). In particolare, la comunicazione prende in considerazione i principali processi di termovalorizzazione, quali il co-incenerimento dei rifiuti in impianti di combustione e nella produzione di cemento e calce; l'incenerimento di rifiuti in impianti dedicati; la digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili; la produzione di combustibili solidi, liquidi o gassosi ricavati dai rifiuti; gli altri processi, compreso l'incenerimento indiretto a seguito di pirolisi o gassificazione. Tali processi si differenziano, per impatti ambientali, e dunque differente collocazione nella gerarchia dei rifiuti, comprendendo operazioni di trattamento molto diverse, che vanno dallo smaltimento e dal recupero al riciclaggio. La posizione della Commissione europea focalizza, comunque, la necessità di un giusto equilibrio delle capacità di termovalorizzazione, nel caso di trattamento dei rifiuti non riciclabili, per evitare potenziali perdite economiche o creazione di barriere infrastrutturali al conseguimento di più elevati tassi di riciclaggio. Particolare attenzione viene dedicata alla riduzione del conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili, che appare urgente nella prospettiva climatica e degli obblighi internazionalmente assunti. Si invitano poi gli Stati membri ad adottare una prospettiva di lungo termine, prendendo in attenta considerazione: l'impatto degli obblighi di raccolta differenziata esistenti e proposti, gli obiettivi di riciclaggio, la disponibilità di capacità di co-incenerimento in impianti di combustione e in forni per calce e cemento o in altri processi industriali idonei, nonché le capacità esistenti o pianificate in Paesi limitrofi. L'atto evidenzia il ruolo che i processi di termovalorizzazione possono svolgere nella transizione a un'economia circolare, rafforzando la *leadership* europea nel settore delle tecnologie verdi. Inoltre, la termovalorizzazione può massimizzare il contributo dell'economia circolare alla decarbonizzazione, conformemente alla strategia dell'Unione dell'energia e all'accordo di Parigi. In tal senso, gli studi promossi anche in sede europea evidenziano che il contributo maggiore al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra proviene dalla prevenzione e dal riciclaggio dei rifiuti. Nello specifico, la Comunicazione focalizza la necessità di sviluppare l'attenzione su processi di ge-

stione efficiente, quali la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili, ove al riciclaggio dei materiali è associato un recupero di energia, mentre il ruolo dell'incenerimento dei rifiuti, che attualmente costituisce l'opzione prevalente della termovalorizzazione, va riconsiderato. Una apposita sezione è dedicata alla applicazione delle tecniche di termovalorizzazione a più alta efficienza energetica, atteso che, in caso di corretta applicazione di tecniche di comprovata efficacia e delle misure di sostegno, si stima che la quantità di energia recuperata dai rifiuti potrebbe aumentare del 29 per cento, evidenziando il considerevole potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica. Nelle conclusioni, la Commissione invita gli Stati membri a tenere conto degli orientamenti forniti nella comunicazione ai fini della valutazione e del riesame dei rispettivi piani di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa dell'Unione europea, tenendo conto del potenziale delle tecnologie nuove ed emergenti per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti. Infine, la Commissione ribadisce il proprio impegno per garantire che i finanziamenti dell'Unione europea e altri aiuti finanziari pubblici siano destinati alle opzioni per il trattamento dei rifiuti conformi alla gerarchia dei rifiuti, dando la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione.

La senatrice NUGNES *(M5S)* giudica aberranti i contenuti della Comunicazione che sono in contraddizione con i principi fondamentali dell'economia circolare poiché puntano all'incenerimento – edulcorandolo con il termine di termovalorizzazione – di tutto ciò che non possa essere facilmente circolarizzato. Ricorda infine i considerevoli vantaggi derivanti dal cosiddetto «compostaggio di prossimità» che costituisce una delle proposte sostenute dal Movimento 5 Stelle.

Il senatore MARTELLI *(M5S)* manifesta perplessità per i contenuti della Comunicazione, in netto contrasto con il principio di prevenzione dei rifiuti e con le più elementari tecniche di stoccaggio dell'anidride carbonica.

La senatrice PUPPATO *(PD)* interviene per chiarire puntualmente alcuni contenuti della Comunicazione che possono sollevare perplessità analoghe a quelle evidenziate dai senatori testè intervenuti. Ribadisce che il documento in esame si pone comunque in linea con la strategia dell'economia circolare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta di domani, mercoledì 29 marzo 2017, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 54 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 195)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021,

premesso che:

la direttiva CE 87/2003, per le parti riguardanti le attività di trasporto aereo, recava originariamente disposizioni in materia di assegnazione delle quote di emissioni ai vettori, sia a titolo gratuito che oneroso, e conteneva deroghe alla restituzione di quote e alla comunicazione delle emissioni prodotte. Il termine di tali deroghe era fissato al 31 dicembre 2016.

In base alla nuova formulazione dell'articolo 28-*bis* e alle previsioni degli articoli 28-*ter* e 28-*quater*, tali deroghe vengono ora indefinitamente estese in attesa che l'Organizzazione mondiale dell'aviazione civile – ICAO raggiunga un accordo tra i privati esercenti il trasporto aereo o produttori di vettori, al fine di arrivare ad una riduzione delle emissioni basata unicamente sul mercato. Nelle more dell'accordo – che nelle previsioni dell'ICAO dovrebbe essere adottato a partire dal 2021 e applicato su base volontaria nel periodo 2021-2026 per diventare obbligatorio dal 2027 – la modifica contenuta nella proposta di regolamento estende la validità della precedente direttiva con piccole integrazioni;

considerato, inoltre, che:

il livello di concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto e superato quello che, secondo gran parte del mondo scientifico, è considerato il punto di non ritorno climatico, cioè quel livello oltre al quale gli effetti di amplificazione innescheranno anelli di retroazione positiva che porteranno ad un effetto serra incontrollato;

risulta pertanto difficile mantenere i propositi di contenere l'incremento termico planetario a regime al di sotto dei 2ºC, come stabilito dell'Accordo di Parigi COP 21,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a rappresentare forte insoddisfazione per la posizione della Commissione europea su un argomento di così grande importanza, rilevando in particolare l'inopportunità di rinunciare completamente al potere regolatorio in favore di un accordo tra privati basato unicamente sul mercato;

si sollecita il Governo ad attivarsi affinché l'Unione europea adotti autonomamente normative più stringenti, affinché il settore del trasporto aereo riduca le proprie emissioni in coerenza con gli impegni sottoscritti alla COP21 di Parigi, stabilendo obiettivi di riduzione annuali già dal 2018;

si sollecita il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune, al fine di prevedere, in sede di redazione del bilancio dell'Unione europea, la destinazione di fondi al settore del trasporto merci aereo alternativo e alla ricerca su sistemi di propulsione non basati su sistemi di motoristica endotermica.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 28 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

47ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito alla:

alla 1ª Commissione:

(2208) ***Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Comunicazioni del Presidente

Il presidente MICHELONI informa che, il 17 marzo 2017, è stato deferito al Comitato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2 del Regolamento, un affare sulle conseguenze della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno Unito (Atto n. 969) e di aver nominato relatore il senatore Aldo Di Biagio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione del sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente MICHELONI ringrazia il sottosegretario Amendola per la disponibilità dimostrata verso il Comitato nell'accogliere la richiesta di audizione in tempi ristretti. Riferisce quindi della lettera da lui inviata al ministro Alfano in merito alla coincidenza di eventi riguardanti l'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero e la conferenza sugli «Stati Generali per la promozione all'estero della formazione superiore italiana» e della pronta risposta del Ministro di cui rileva la volontà di dialogo tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero. Domanda quindi al Sottosegretario quale sia la posizione del Ministero rispetto alla riforma degli organi di rappresentanza, al loro ruolo e alle loro funzioni. A suo avviso questi ultimi corrono il rischio di essere soffocati da una mancanza di risorse: la legge di stabilità per il 2017 non prevede fondi sufficienti ad un regolare svolgimento delle attività del Consiglio generale degli italiani all'estero. Lo stesso vale per gli enti gestori: per il finanziamento dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero mancano 3 milioni di euro. Dalle circoscrizioni estere giungono notizie estremamente allarmanti relative al pagamento dei contributi non prima del mese di maggio, con la conseguenza che molti insegnanti stanno lavorando senza la possibilità di avere lo stipendio a fine mese. Dà conto, quindi, delle osservazioni espresse dal Comitato in merito all'Atto del Governo n. 383 sulla disciplina della scuola italiana all'estero, e rileva una mancanza di chiarezza sul ruolo svolto dai comitati Dante Alighieri e sui protocolli di collaborazione tra la stessa Dante Alighieri, il Miur e il Mibact.

Il sottosegretario AMENDOLA in merito all'affare assegnato sulla Brexit e le collettività italiane all'estero, ritenendo che il lavoro del Comitato potrà offrire un contributo interessante a favore delle comunità italiane residenti nel regno Unito, informa che il proprio Dicastero ha provveduto a rafforzare i consolati di Londra e Manchester.

Sulla riforma della rappresentanza delle collettività italiane all'estero ricorda l'ordine del giorno accolto dal Governo in Senato nel novembre 2015, e ribadisce il rispetto per le competenze istituzionali della rappresentanza intermedia riconoscendo il valore di un processo di autoriforma; attende quindi una proposta del CGIE.

Per quanto riguarda il Ministero indica alcune priorità: la collettività italiana all'estero deve essere sempre più parte integrante del sistema

Paese, i rappresentanti della nuova migrazione devono essere maggiormente coinvolti, occorre individuare nuovi meccanismi di tutela sociale a favore degli elementi più vulnerabili delle collettività italiane all'estero.

Aggiunge quindi altri elementi di riflessione relativi ai requisiti di consistenza numerica dei Comites, alle modalità di elezione dei suoi componenti, all'incompatibilità e ineleggibilità, al loro scioglimento, alla concessione di contributi ministeriali e ad una maggiore capacità di raccolta fondi, ai rapporti tra i tre livelli di rappresentanza (Comites, CGIE, parlamentari eletti all'estero), alla presenza nel Consiglio generale degli italiani all'estero di consiglieri di nomina governativa e, infine, agli elenchi delle associazioni che partecipano alle elezioni.

Per quanto riguarda gli enti gestori e il ritardo nel versamento dei contributi, rilevando che la concertazione prevista tra i Ministeri ha rallentato l'approvazione del decreto interministeriale, assicura che saranno elargiti in tempi brevi, mentre le risorse mancanti per il pieno funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero saranno individuate nell'ambito della legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Il senatore DI BIAGIO *(AP-CpE)* coglie l'occasione per esprimere una valutazione altamente positiva sull'attività svolta dall'ambasciatrice Ravaglia che recentemente ha lasciato la Direzione degli italiani all'estero per raggiunti limiti di età.

Rileva quindi una disattenzione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della sua rete consolare verso gli organismi di rappresentanza, che proprio in occasione dell'Assemblea plenaria del CGIE si è manifestata anche con la sovrapposizione di eventi già accennati dal senatore Micheloni.

Il sottosegretario AMENDOLA ribadisce la volontà del Governo a valorizzare gli istituiti di rappresentanza delle collettività degli italiani all'estero. Informa quindi che non ci saranno ulteriori chiusure di consolati, né di istituti di cultura, ma solo una razionalizzazione delle spese da parte del Dicastero da lui rappresentato.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* si sofferma sulle osservazioni svolte dal Comitato sull'Atto del Governo n. 383 e rileva un eccesso di delega per quanto riguarda l'uso di personale locale per le attività di potenziamento dell'offerta formativa. Ricorda quindi che il Comitato ha lavorato ampiamente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e che le proprie osservazioni non sono state in alcun modo accolte dalla relatrice per la 3ª Commissione. Al riguardo sottolinea un palese conflitto di interessi tra la relatrice, senatrice Giannini, estensore del parere parlamentare, e il ministro Giannini, presentatore del disegno di legge di riforma della buona scuola.

Rilevando che la nuova emigrazione richiede con forza la presenza di scuole bilingue in cui ritrovare anche il modello formativo italiano, ricorda di aver più volte richiesto informazioni relative all'apertura di una

scuola italiana ad Abu Dhabi. Al riguardo esprime una formale richiesta per conoscere le modalità e le autorizzazioni necessarie alle iniziative scolastiche all'estero.

Il senatore DALLA TOR *(AP-CpE)* chiede al Governo di conoscere la sua disponibilità ad approvare in tempi rapidi una riforma degli organismi di rappresentanza.

Il sottosegretario AMENDOLA conferma la volontà del Governo ad approvare una riforma sulla rappresentanza, ma anche di affrontare i nodi tecnico-amministrativi che riguardano il voto degli italiani all'estero e il delicato tema della cittadinanza. Ritiene quindi che le rilevanti questioni sollevate dalla senatrice Mussini meritino un'incontro *ad hoc* tra il Comitato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il presidente MICHELONI ringrazia il sottosegretario Amendola per la disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

indi del Vice Presidente
Giorgio LAINATI

Intervengono, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il presidente, Giovanni PITRUZZELLA, il capo di gabinetto, Filippo ARENA e la portavoce, Luisa CORDOVA.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,* svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA *(M5S)* e Maurizio ROSSI *(Misto-LC)*, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)*, il senatore Roberto RUTA *(PD)* e Roberto Fico, *presidente.*

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,* risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 20,20.

Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

(Esame e rinvio)

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399), su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 12-*ter*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esprimere il proprio parere.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda)

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia i numerosi auditi e i componenti della Commissione che hanno concorso all'approfondita istruttoria sul provvedimento in esame.

Dà quindi la parola al relatore Peluffo e successivamente al relatore Rossi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)*, *relatore*, e Maurizio ROSSI *(Misto-LC)*, *relatore,* esprimono le rispettive considerazioni sullo schema di decreto all'ordine del giorno.

Prendono la parola, per formulare osservazioni i senatori Roberto RUTA *(PD)*, Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, Alberto AIROLA *(M5S)*, Francesco VERDUCCI *(PD)*, Federico FORNARO *(Art. 1–*

MDP), Luigi D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* e Roberto FICO, *presidente*.

Roberto FICO, *presidente*, nel rinviare ad altra riunione il seguito della discussione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 22,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:
Audizione della prof.ssa Giulia Ghibellini, consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project, e della dott.ssa Lucia Mazzi, terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte quindi che, una delle audite, la prof.ssa Ghibellini, è collegata dagli Stati Uniti via Skype con la Commissione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giulia GHIBELLINI, *consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project*, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Lucia MAZZI, *terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* a più riprese, e la deputata Loredana LUPO *(M5S)*.

Giulia GHIBELLINI, *consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa The SeaStar Project*, e Lucia MAZZI, *terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona,* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA*, presidente,* nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,05.

Audizione del Ministro dell'Interno

Il Comitato procede all'audizione del Ministro MINNITI che svolge una relazione su cui intervengono formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori CASSON *(Art.1-MDP)*, CRIMI *(M5S)*, MARTON *(M5S)* e Paolo ROMANI *(FI-PdL XVII)* e i deputati GUERINI *(PD)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 13,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r),* della legge 7 agosto 2015, n. 124

Atto n. 391

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Atto n. 393

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che i due atti del Governo n. 391 e n. 393 sono stati assegnati alla Commissione con riserva, in attesa dei pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Sugli schemi è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni sindacali la scorsa settimana. Come concordato in sede di Ufficio

di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, sen. Sollo, illustrerà gli schemi e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni.

Il sen. Pasquale SOLLO, *relatore*, presenta una relazione che si diffonde sui contenuti dei due atti del Governo all'esame della Commissione, della quale, per ragioni di tempo, dà conto in estrema sintesi. Dopo aver ricordato che gli schemi di decreti legislativi sono stati adottati in base a distinte disposizioni di delega contenute negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, segnala che la Commissione procede al loro esame congiunto visti i loro punti di contatto, sui quali è stata effettuata una audizione informale di diverse organizzazioni sindacali la scorsa settimana.

Lo schema di decreto legislativo n. 391, in coerenza con le previsioni di delega, novella in più punti il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e a garantire efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la misurazione e la verifica della performance. Riassume quindi le principali novità introdotte dallo schema.

Passando all'atto del Governo n. 293, la gran parte delle sue disposizioni novella il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Si compone di 9 capi suddivisi in 25 articoli, i cui contenuti sono sintetizzati nella relazione scritta.

Come già anticipato dal Presidente, la Commissione non potrà esprimere i propri pareri fino a quando non saranno acquisiti i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Si riserva quindi di formulare le relative proposte in un secondo tempo, tenendo anche conto delle questioni sollevate nell'audizione informale, per i profili di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda l'atto del Governo n. 393, anticipa che si pongono fin da ora alcuni dubbi circa la coerenza con i principi e criteri direttivi della delega con riguardo agli articoli 1, che interviene sulle fonti normative del rapporto di pubblico impiego, 21, che disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre applicazione la cosiddetta «tutela reale» e 23, comma 2, che «congela» l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Analogamente, l'articolo 13, che produce la trasformazione dei termini del procedimento disciplinare da perentori a (meramente) ordinatori andrebbe valutato alla luce del criterio di delega che richiede la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio

dell'azione disciplinare» (articolo 17, comma 1, lettera *s)*, della legge delega n.124 del 2015).

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI informa la Commissione che il Governo sta lavorando all'intesa in sede di Conferenza unificata che si è resa necessaria per l'attuazione della delega a seguito della celebre sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016. I pareri parlamentari avranno quindi ad oggetto un testo frutto di un'intesa con Regioni ed Autonomie locali, che vede un ruolo delle istanze territoriali potenziato rispetto all'espressione di un semplice parere. L'intesa dovrebbe essere all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 6 aprile e sarà trasmessa al più presto al Parlamento.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per la precisazione il Sottosegretario Rughetti e il sen. Sollo per la sua relazione, che sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare una volta trasmessi i pronunciamenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle ore 13,25.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)

Riccardo ALEMANNO, *Presidente nazionale dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, Giuseppe ZAMBON, *Consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e Roberto FALCONE, Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo domande, Bruno TABACCI, *presidente*, il senatore Pasquale SOLLO *(PD)* e il deputato Mino TARICCO *(PD)*, cui rispondono Giuseppe ZAMBON, *Consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT),* Riccardo ALEMANNO, *Presidente nazionale dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, e Roberto FALCONE, *Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)*

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT) e dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET) per il loro contributo all'indagine e per le memorie depositate. Dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono l'architetto Francesco D'Alterio, coordinatore per l'esecuzione dei lavori per SPEA Engineering S.p.A., l'ingegner Giulio Ghezzi, l'ingegner Sebastiano Frisardi, nonchè i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Domenico Della Porta, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della società SPEA Engineering S.p.A. in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'architetto Francesco D'ALTERIO interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i senatori BORIOLI *(PD)* , BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)* e PICCINELLI *(ALA-SCCLP).*

L'architetto Francesco D'ALTERIO e l'ingegner Sebastiano FRISARDI rispondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 15, comma 1 del Regolamento interno, la proposta di ampliare l'oggetto dell'inchiesta già approvata nella seduta n. 60 del 14 marzo 2017, relativa ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona, estendendola al tema della sicurezza nei cantieri autostradali, anche a seguito dell'incidente verificatosi il 26 marzo 2017 nel tratto di autostrada A10 tra Albisola e Celle Ligure.

In merito ai predetti eventi la Commissione potrà avvalersi, oltre che degli strumenti «parlamentari» (previsti dal combinato disposto dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento interno della Commissione, e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato) anche dei poteri dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nonché dell'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva del 4 dicembre 2013.

Di volta in volta la Presidente potrà valutare i moduli procedurali più efficaci per l'accertamento dei fatti, adottando l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative e avvalendosi quindi, se del caso, anche dei mezzi previsti dal codice di procedura penale (taluni dei quali

sono richiamati anche dal regolamento interno della Commissione agli articoli 15, comma 1 secondo periodo, 16, comma 2, 17 e 18).

Pone quindi ai voti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Regolamento interno della Commissione, la proposta di attivare una specifica inchiesta in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro dei cantieri autostradali, in particolare connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona, e all'incidente verificatosi il 26 marzo 2017 nel tratto di autostrada A10 tra Albisola e Celle Ligure e di dare altresì mandato alla Presidente di adottare di volta in volta l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (ad esempio ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale).

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori SERAFINI *(FI-PdL XVII)* e BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*, la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13.52.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 28 marzo 2017

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Scavone e il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratori della Commissione.

La seduta inizia alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MUSSINI *(Misto)* auspica che i lavori della Commissione possano svolgersi in orari compatibili con l'attività degli altri organi del Senato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che di questa parte della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al signor Mauro Dessì che presenta, se ritiene che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora riten-

gano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Mauro Dessì

Il signor Mauro Dessì descrive le sue mansioni di militare della Guardia di Finanza impegnato all'epoca dei fatti nel porto di Livorno. Riporta di essere stato avvisato di un'emergenza alle ore 22,20 del 10 aprile 1991 e di essersi mosso dieci minuti dopo su una motovedetta al comando del tenente Gentile.

Sottolinea la perfetta visibilità in rada e informa sulla manovra di avvicinamento all'Agip Abruzzo. Ricorda di aver notato uno squarcio che per la sua grandezza non poteva essere attribuito ad uno scontro con una bettolina.

Rammenta poi la manovra di avvicinamento al traghetto Moby Prince che era alla deriva e avvolto dal fumo. Ma le fiamme avevano investito solo la prua e la parte bassa della nave, lasciando intatte la poppa e la parte più alta, tanto che il fumaiolo era integro. La sua imbarcazione rimase nelle vicinanze del traghetto, cui si avvicinarono le motovedette della Capitaneria di porto e dei Carabinieri.

Il PRESIDENTE chiede precisazioni relativamente agli orari delle sue operazioni, alla petroliera e alla direzione del traghetto.

Il signor Mauro Dessì fornisce le risposte dovute, dichiarando di essere giunto in prossimità del traghetto intorno alle ore 23,30 e di aver sorprendentemente incontrato gli ormeggiatori poco prima. Riporta che il traghetto era senza governo e si muoveva lentamente all'indietro. Conferma che l'incendio era localizzato soprattutto a prua. Con riguardo alla petroliera, informa che aveva la poppa rivolta verso terra.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* pone domande sul coordinamento dei soccorsi.

Il senatore URAS *(Misto)* chiede approfondimenti sui mezzi antincendio impiegati per il Moby Prince.

Il signor Mauro Dessì comunica che la sua imbarcazione uscì senza direttive precise e che non aveva contatti radio diretti con la capitaneria di porto. Conferma che passò molto tempo prima che arrivassero vicino al Moby i rimorchiatori della società Tito Neri, impiegati per la lotta antincendio, che erano rimasti a lungo invece sotto la petroliera.

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* chiede informazioni sulla visibilità in rada e sulla posizione della petroliera.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* chiede di specificare la direzione del fumo generata dall'incendio.

Il senatore CAPPELLETTI *(M5S)* chiede di approfondire la questione dello squarcio visto sulla petroliera.

Il signor Mauro Dessì conferma che la visibilità era ottima e che il fumo rimaneva circoscritto allo specchio di mare occupato dalle due navi. Quella notte soffiava una leggera brezza di tramontana. Ricorda di aver avuto notizia di disturbi nelle comunicazioni radio. Rammenta altresì che la sua motovedetta si mosse quando la notizia della collisione fra le due navi non era ancora ufficiale. Percepì con chiarezza che i danni subiti dalla petroliera non potevano essere stati provocati da una collisione con una bettolina.

Il PRESIDENTE chiede di descrivere l'incendio scoppiato sulla petroliera.

Il signor Mauro Dessì informa che al loro arrivo l'incendio sulla petroliera appariva meno devastante di quello che aveva investito parte del traghetto. I mezzi antincendio giunsero sul traghetto almeno due ore dopo l'avvistamento da parte dell'imbarcazione della Guardia di Finanza.

La senatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)* chiede approfondimenti sulle comunicazioni radio intrattenute a partire dall'avvistamento del traghetto.

Il signor Mauro Dessì puntualizza che la propria imbarcazione aveva contatti radio solo con la centrale operativa della Guardia di Finanza.

Il senatore FILIPPI *(PD)* pone domande sui margini di visibilità in rada, alla luce anche di quanto concluso dalle sentenze.

Il senatore CAPPELLETTI *(M5S)* chiede all'audito se era a conoscenza di traffici illeciti in rada.

Il signor Mauro Dessì conferma l'assenza di nebbia. La visibilità si riduceva solo nelle immediate vicinanze delle navi incendiate a causa del fumo. Dichiara di non essere a conoscenza di traffici illeciti nella rada di Livorno.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede approfondimenti sulle comunicazioni radio e sul recupero dell'unico superstite da parte degli ormeggiatori.

Il signor Mauro Dessì, nel precisare le proprie mansioni di motorista navale, riporta che non ebbe modo di ascoltare tutte le comunicazioni radio e conferma che la propria imbarcazione aveva un contatto diretto con la sola centrale operativa della Guardia di Finanza.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa questa audizione.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che di questa parte della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede al signor Giancarlo Faiella che presenta, se ritiene che il suo intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Giancarlo Faiella

Il signor Giancarlo Faiella ricorda di essere stato chiamato a casa verso le ore 22,30 e di essere giunto in Capitaneria dove l'ufficiale di guardia Checcacci gli diede le prime indicazioni di massima. Si portò al comando della motovedetta della Capitaneria di porto 232 verso l'Agip Abruzzo, grazie alle coordinate LORAN date dal comandante Superina. Sottolinea la scarsa visibilità dovuta alla nebbia, tanto che avvistò la nave Cape Breton solo da vicino. Riporta la situazione nei pressi della petroliera e ricorda l'ordine, impartito dalla Capitaneria, di cercare una bettolina. Rammenta di aver individuato il traghetto alla deriva che aveva un aspetto spettrale a causa dell'incendio. Informa di essersi avvicinato e di aver scorto a poppa del traghetto un uomo in posizione eretta che chiedeva aiuto. Invitato a gettarsi in acqua, fu recuperato immediatamente dagli ormeggiatori, che giunsero immediatamente, superando la motovedetta della Capitaneria.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,15.

Il signor Mauro Dessì riporta che gli ormeggiatori passarono sulla loro motovedetta il naufrago che era sconvolto. A confermare l'assenza di visibilità informa che gli ormeggiatori gli chiesero la rotta per rientrare in porto. La rada era infatti avvolta da una nebbia che si dirigeva dal mare verso terra. Anche un peschereccio, durante il tragitto di rientro della motovedetta, chiese istruzioni per la rotta di rientro in porto. Descrive poi le operazioni di rientro a terra, con l'affidamento di Bertrandt ai sanitari presenti in banchina, e le attività di controllo in mare condotte nelle ore successive, quando la visibilità andava progressivamente migliorando.

La senatrice GRANAIOLA *(Art.1-MDP)* chiede chiarimenti sulla visibilità e sulle operazioni condotte dagli ormeggiatori.

Il signor Giancarlo Faiella precisa che il banco di nebbia si spostava dal mare verso terra grazie ad un vento che soffiava da sud ovest. La scarsa visibilità rendeva necessaria la navigazione tramite *radar*. Ricorda di aver avvistato il traghetto alla deriva intorno alle ore 23,30 e di aver incrociato per la prima volta gli ormeggiatori dopo che avevano lasciato l'area in cui era ancorata la petroliera.

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* chiede informazioni sulle comunicazioni radio da parte della petroliera, sulle modalità di addestramento del personale della Capitaneria, sugli ordini impartiti quella sera e sul perché il Comandante del porto non emerga nel racconto dell'audito come figura di coordinamento dei soccorsi. Chiede altresì se la petroliera fosse nell'area di divieto di ancoraggio e quale fosse l'orientamento della prua.

Il signor Giancarlo Faiella dichiara che la petroliera aveva la prua orientata verso terra. Tale orientamento era stato provocato dall'impatto con il Moby Prince.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede approfondimenti sulle comunicazioni radio, sulle rotte della motovedetta CP232 e del traghetto e sulle operazioni di salvataggio del naufrago.

Il signor Giancarlo Faiella riporta di aver mantenuto comunicazioni con la centrale operativa della Capitaneria di porto. Dà conto della differenza fra la rotta seguita dalla sua imbarcazione e quella del traghetto. Precisa che la collisione fra il Moby Prince e la petroliera produsse uno spostamento nell'orientamento di quest'ultima. Conferma che Alessio Bertrandt disse subito che a bordo del traghetto erano tutti morti. Del resto non si poteva fare altro da parte dei soccorritori.

Il senatore CAPPELLETTI *(M5S)* chiede perché non sia stato sollecitato per il traghetto l'intervento dei mezzi che assistevano l'Agip Abruzzo.

Il signor Giancarlo Faiella rimarca che l'incendio sul traghetto fu realmente devastante e che i mezzi disponibili arrivarono appena possibile.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* chiede quale fosse la direzione del traghetto e se vi furono dei momenti di confronto in Capitaneria il giorno successivo alla tragedia.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sull'incendio a bordo delle due imbarcazioni e sulle modalità di salvataggio rispettivamente dell'equipaggio della petroliera e di Alessio Bertrandt.

Il signor Giancarlo Faiella precisa che il traghetto andava alla deriva in avanti girando verso destra e che si fermò intorno alle ore 24,30. Molto probabilmente Alessio Bertrandt riuscì a salvarsi trovando un punto della poppa non investito dalle fiamme. Per quanto riguarda la petroliera l'equipaggio scese dal lato sinistro, probabilmente dopo aver domato l'incendio da quel lato.

La senatrice PAGLINI *(M5S)* chiede notizie sul giornale di Chiesuola e sul fatto che i punti nave riportati non siano stati presi in considerazione in sentenza. Chiede se abbia visto il fumaiolo del traghetto investito dal fumo e cosa fece Bertrandt una volta giunto sul molo.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* domanda conferme sull'orientamento della petroliera.

Il PRESIDENTE premette che, a giudizio dell'audito, la petroliera ha modificato il proprio orientamento a seguito della collisione. Chiede se era illuminata nella misura adeguata.

Il signor Giancarlo Faiella informa che sul giornale di Chiesuola sono riportate le coordinate LORAN, non più utilizzate, che avevano un certo margine di errore. Conferma la presenza di nebbia e ricorda che il fumaiolo del traghetto non era stato investito dalle fiamme. Rammenta che il naufrago era sconvolto, ma non ricorda le sue parole pronunciate in quei momenti, né le precise condizioni di illuminazione della petroliera.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e informa sulle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 8,20